

# Foglio Federale

Berna, 28 marzo 1977

Anno LX

Volume I

N° 13

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.— (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.—) con allegata la Raccolta delle leggi federali. Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona  
Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 — Ccp 65-690

---

77.012

## Messaggio concernente l'adesione della Svizzera al Fondo internazionale di sviluppo agricolo

Del 16 febbraio 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione l'adesione della Svizzera al Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA). Il nostro contributo iniziale al Fondo sarà di 22 milioni di franchi addebitati al nuovo credito di programma per la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 16 febbraio 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

**Furgler**

Il cancelliere della Confederazione,

**Huber**

## Compendio

*Il Fondo internazionale di sviluppo agricolo è stato istituito in seguito a una raccomandazione della Conferenza mondiale sull'alimentazione del 1974. Il Fondo si prefigge di sostenere gli sforzi compiuti dai Paesi membri in sviluppo al fine di migliorare la situazione alimentare della loro popolazione e di procurar loro per tale scopo le risorse finanziarie a condizioni preferenziali. All'uopo deve essere tenuto conto del fabbisogno dei piccoli poderanti.*

*In seno al FISA, le attribuzioni in materia di decisioni sono ripartite in tre categorie di Paesi che godono degli stessi diritti. La prima categoria comprende i Paesi membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE), la seconda i membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEP) e la terza i Paesi in sviluppo beneficiari delle risorse del Fondo. Finanziariamente il Fondo, che abbisogna di circa un milione di dollari, si appoggia soprattutto ai Paesi delle prime due categorie.*

*Mediante adesione al FISA, la Svizzera si impegna a versare un contributo iniziale di 22 milioni di franchi che sarà addebitato sul nuovo credito di programma per la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario.*

*Attualmente, la situazione alimentare nel mondo non consente dubbio alcuno quanto al fatto che gli sforzi attuati per migliorare l'approvvigionamento in derrate alimentari dei Paesi in sviluppo devono essere intensificati. Tale preoccupazione corrisponde a uno dei cinque temi prioritari della cooperazione svizzera allo sviluppo così come sono stati definiti all'articolo 5 capoverso 2 della legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.*

*Pertanto vi preghiamo di approvare l'adesione del nostro Paese al Fondo internazionale di sviluppo agricolo.*

## 1 Il problema alimentare nel mondo

Per valutare la situazione in materia di alimentazione, quale si presenta attualmente nel mondo, come anche i problemi che essa provoca e le prospettive che offre s'impongono considerazioni da angolature diverse. Oltre alle questioni di ordine congiunturale (n. 11) devono essere esaminati i problemi fondamentali che travalicano il campo dell'agricoltura e dell'alimentazione (n. 12).

### 11 Situazione durante gli ultimi anni

La tavola 1 seguente riassume la produzione mondiale delle derrate alimentari importanti per i Paesi in sviluppo a contare dalla fine degli anni sessanta. In generale, l'evoluzione risulta soddisfacente: rispetto alla media degli anni 1969-1971, la produzione di cereali, fino al 1976, è aumentata di circa 200 milioni di tonnellate corrispondenti al 17 per cento.

L'esame particolareggiato rivela però che tale produzione si ripartisce molto inegualmente fra i diversi gruppi di Paesi. Se nel 1975 i Paesi industrializzati ad economia di mercato (760 milioni di abitanti) hanno raccolto 480 milioni di tonnellate di cereali, i Paesi in sviluppo pure a economia di mercato (1970 milioni di abitanti) ne hanno raccolte soltanto 424 milioni. L'Asia, che conta circa 2 miliardi di abitanti, ha prodotto meno di 500 milioni di tonnellate di cereali (frumento, riso, ecc.).

Il commercio internazionale riesce soltanto limitatamente a compensare tali discrepanze. Ad esempio, nel 1975, le importazioni nette di cereali dei Paesi in sviluppo erano di 42 milioni di tonnellate. Le loro importazioni lorde risultavano di 62 milioni di tonnellate talché il totale delle importazioni lorde di cereali nel mondo è risultato pari a 159 milioni di tonnellate. Per quanto concerne il riso, gli scambi pari a 7,5 milioni di tonnellate hanno avuto luogo per la maggior parte tra i Paesi in sviluppo segnatamente del sud-est asiatico. I principali esportatori di altri cereali sono stati gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e l'Argentina. Le forniture di questi ultimi Paesi sono state in gran parte destinate ai Paesi in sviluppo dell'Estremo Oriente, del Vicino Oriente, dell'Africa e dell'America latina ma anche all'URSS e all'Europa occidentale e orientale<sup>1)</sup>.

Queste indicazioni servono a dimostrare come il commercio internazionale di prodotti alimentari concerna un volume alquanto ristretto e soprattutto offra scarsa sicurezza ai Paesi in sviluppo i quali per di più registrano un

<sup>1)</sup> I dati riguardanti il mercato internazionale dei cereali provengono dall'Annuario del commercio della FAO 1975.

Tavola 1

**Produzione alimentare nel mondo: prodotti principali per i Paesi in sviluppo**

(in milioni di tonnellate)

	Media degli anni 1969, 1971	1972	1975 dati preliminari	1976 dati provvisori	Ripartizione per regione nel 1975							
					PIm	PIpf	PSm	Africa	Am. lat.	Vicino Oriente	Asia	Asia pf
<i>Cereali</i> . . . . .	1244	1279	1362	1461	480	208 <sup>u)</sup>	424	43	81	54	246	250
— Frumento . . . . .	329	346	354	408	142	90	80	4	15	28	33	41
— Riso non scorticcato . . . . .	305	297	346	341	25	2	194	5	14	5	171	125
— Altri cereali fra cui il grano-turco . . . . .	610	636	662	712	313	89	150	20	52	20	42	84
		(305)	(324)		(187)	(27)	(74)	(14)	(39)	(5)	(16)	(35)
	1970											
<i>Tuberi</i> . . . . .	563	532	555		72	151	174	75	46	6	46	158
— Patate . . . . .	312	281	284		69	151	24	2	9	4	8	41
<i>Legumi secchi</i> . . . . .	46	45	46		3,5	6,2	24	4,5	5	2	13	12
<i>Popolazione in milioni</i> . . . . .			3975		760	365	1970	320	325	195	1125	880

<sup>u)</sup> 1974: 263; 1976: 289 milioni di tonnellate

PIm = Paesi industrializzati ad economia di mercato

PIpf = Paesi industrializzati ad economia pianificata

PSm = Paesi in sviluppo ad economia di mercato

Asia pf = Paesi dell'Asia ad economia pianificata (Cina, Corea del Nord, Viêt-Nam)

**Fonti**

1. FAO: Annuario della produzione 1975, vol. 29

2. FAO: Bollettino mensile, economia e statistica agricola, N. 7/8 luglio/ agosto 1976

forte incremento demografico. In questo quadro angusto, fluttuazioni anche relativamente minime del volume globale della produzione e del commercio possono avere gravi conseguenze per i Paesi del Terzo mondo così come è stato dimostrato durante i primi anni di questo decennio.

Per la prima volta nell'ultimo ventennio, la produzione mondiale di derrate alimentari ha registrato una flessione nel 1972. La raccolta di cereali è diminuita di circa 33 milioni di tonnellate ovvero di circa il 2,7 per cento rispetto all'anno precedente. Questo calo ha segnato l'inizio di una crisi dell'alimentazione che ha assunto proporzioni allarmanti soprattutto negli anni 1973 e 1974. Il fabbisogno di prodotti importati di numerosi Paesi del Terzo mondo è aumentato rapidamente e nel contempo però l'URSS è divenuta un forte importatore di cereali. La crisi è stata causata da condizioni climatiche sfavorevoli cui s'aggiunsero altre circostanze: sul mercato dei fertilizzanti, connotato da un'offerta costantemente eccedentaria durante gli anni precedenti, la produzione era calata considerevolmente provocando un rincaro dei prezzi e nel 1973 una vera penuria. Il forte rincaro del petrolio durante lo stesso anno ha parimente provocato effetti sfavorevoli sulla produzione di ingrassi ed ha fatto aumentare i costi d'esercizio delle macchine agricole e delle pompe d'irrigazione.

In seguito a tale evoluzione, le riserve mondiali di cereali sono considerevolmente diminuite scendendo al loro livello inferiore dell'ultimo ventennio. Nel 1972/73, all'inizio della stagione delle messi, le riserve erano ancora di 165 milioni di tonnellate. Due anni più tardi esse erano scese a 107 milioni di tonnellate. A metà del 1974 esse avrebbero potuto coprire il fabbisogno mondiale soltanto durante sette settimane. Rispetto al periodo dal 1969 al 1971 i prezzi dei cereali sul mercato mondiale erano triplicati alla fine del 1973; tale situazione non si è modificata sino alla fine del 1974.

Ancorché all'origine della crisi si trovi una serie di circostanze sfavorevoli, divennero patenti altre cause più profonde: da anni i Paesi industrializzati esportatori di cereali dispongono di riserve considerevoli. L'esistenza di tali riserve e il modico prezzo dei cereali sul mercato mondiale hanno avuto come effetto di frenarne la produzione nel Terzo mondo. Numerosi Paesi in sviluppo avevano incentrato i loro sforzi sulla produzione di materie prime agricole destinate all'esportazione come il cotone, il caffè o il cacao al fine di procurarsi le divise necessarie al finanziamento di importazioni di ogni genere. A prescindere dal basso prezzo dei cereali, i Paesi in sviluppo avevano parimente facoltà, all'occorrenza, di acquistare cereali a condizioni di favore nel quadro dell'aiuto alimentare internazionale anzi, potevano addirittura cercare di ottenerli gratuitamente. Tutte queste circostanze hanno contribuito, insieme con i motivi già esposti, ad aggravare la crisi dell'approvvigionamento nel Terzo mondo.

Durante l'ultimo biennio, la situazione alimentare nel mondo è leggermente migliorata segnatamente grazie alle favorevoli condizioni climatiche in America del Nord, in Unione Sovietica e in Asia. I bisogni in prodotti importati di numerosi Paesi del Terzo mondo sono diminuiti e il prezzo del riso, del frumento e del granturco sul mercato internazionale è fortemente calato negli ultimi mesi.

Pur considerando più o meno superata la crisi degli anni 1973/74, la situazione generale permane ancora molto incerta. Nulla consente di affermare che crisi analoghe o addirittura più gravi di quella degli anni 1972 al 1974 non abbiano a ripetersi. Anzi, la probabilità non può esserne esclusa in quanto le riserve mondiali di cereali risultano ancora insufficienti e d'altro canto l'approvvigionamento in derrate alimentari su scala mondiale può essere garantito durevolmente soltanto con un miglioramento della produzione e della ripartizione delle risorse alimentari *nei Paesi in sviluppo*.

Al fine di garantire l'approvvigionamento nel mondo in previsione di cattivi raccolti più o meno generali, le riserve dovrebbero costituire circa il 17 al 18 per cento del consumo annuo mondiale. Orbene, tale finalità non è stata ancora conseguita. Le indagini <sup>2)</sup> eseguite l'anno scorso forniscono un'idea dell'evoluzione più recente. Ad esempio, dopo i buoni raccolti dell'annata cerealiera 1975/76 le riserve mondiali di cereali corrispondevano soltanto al 13 per cento circa del consumo mondiale. Mancavano quindi più di 36 milioni di tonnellate per conseguire le riserve minime auspicabili. I raccolti primato dell'India e del Bangladesh <sup>3)</sup> nell'autunno 1975 come anche gli ottimi risultati registrati l'anno scorso nella produzione cerealiera di numerosi Paesi consentono di concludere che le riserve mondiali risulteranno pari a circa il 15 per cento del consumo mondiale il 30 giugno 1977.

Anche qualora le riserve dei Paesi industrializzati riuscissero a toccare il quantitativo auspicato, il disavanzo cerealiero dei Paesi in sviluppo non ne risulterebbe durevolmente colmato in quanto essi mancano spesso delle divise necessarie per approvvigionarsi sul mercato internazionale dei cereali e mancano completamente dei mezzi di trasporto e di scarico necessari a convogliare grandi quantitativi.

Pur riuscendo a fare in modo che la produzione globale di ciascun Paese possa soddisfare al fabbisogno di una popolazione statisticamente deter-

<sup>2)</sup> La FAO allestisce una statistica concernente tali riserve il 30 giugno, ovvero alla fine dell'anno cerealiero, tenendo in considerazione per ciascun Paese il livello inferiore delle riserve durante i dodici mesi trascorsi.

<sup>3)</sup> Cfr. messaggio del 27 settembre 1976 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo, numero 23, FF 1976 III 772.

minata, l'alimentazione sufficiente dei ceti sociali meno favoriti non sarebbe affatto garantita. Occorre quindi ricercare le diverse cause ampliando l'analisi alla situazione tipica di taluni Paesi in sviluppo; ciò avverrà nel capitolo seguente.

## 12 Ampiezza, cause e conseguenze della sottoalimentazione nel Terzo mondo

Secondo valutazioni rese note alla Conferenza mondiale sull'alimentazione del 1974, la sottoalimentazione colpisce attualmente nei Paesi in sviluppo (senza la Cina) da 400 a 500 milioni di esseri umani. Un documento pubblicato nell'ottobre 1976 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) rivela come tale fenomeno sia tipico di taluni Paesi in sviluppo. I dati statistici recati nel documento possono essere riassunti come segue:

Nell'*Estremo Oriente*, su 17 Paesi, 10 (con 940 milioni di abitanti) non sono in grado di garantire alla propria popolazione il quantitativo minimo di calorie alimentari occorrenti. Nell'*America latina*, l'approvvigionamento in derrate alimentari di 10 Paesi (con 36 milioni di abitanti) su 21 è insufficiente. La situazione è però peggiore in *Africa*: su 15 Paesi in cui sono state condotte le indagini, 12 (con 200 milioni di abitanti) non dispongono di calorie alimentari in quantità sufficienti.

Se, inoltre, è considerato il fatto che numerosi esseri umani ancorché si nutrano a sazietà mancano di proteine, di vitamine e dei minerali essenziali, è logico ritenere — giusta una valutazione della Banca mondiale — che circa un terzo o addirittura la metà dei 2 miliardi di abitanti del Terzo mondo (senza la Cina) sono afflitti di sottoalimentazione o di malnutrizione. Orbene, numerose malattie acute e croniche sono direttamente dipendenti dalla carenza alimentare; analogamente dicasi per quanto concerne la mortalità molto pronunciata in numerosi Paesi in sviluppo.

La sottoalimentazione e la malnutrizione affligge soprattutto i gruppi di popolazione più sfavoriti e — in seno ai medesimi — spesso i fanciulli, in quanto la maggiore nonché miglior parte delle derrate alimentari a disposizione delle famiglie spetta in generale ai membri attivi. Sia a livello della popolazione nel suo insieme, sia a quello della famiglia, tale pregiudizio nei confronti dei più deboli produce effetti catastrofici a lunga scadenza in quanto lo sviluppo fisico e mentale dei fanciulli dipende direttamente dalla loro alimentazione. La comunità internazionale è attualmente confrontata a una situazione paradossale: gli Stati, i ceti di popolazione e i gruppi d'età che nei prossimi anni e decenni saranno chiamati a fornire

il maggior sforzo per superare il pauperismo sono precisamente quelli che quotidianamente vanno perdendo la forza che occorrerà loro per svolgere siffatto compito. Sempre nella prospettiva di un migliore avvenire, l'alimentazione sufficiente ed equilibrata risulta deficitaria proprio laddove essa sarebbe maggiormente necessaria. Orbene, più si estende tale fenomeno di sottoalimentazione e di malnutrizione e maggiore sarà il numero di generazioni colpite talché risulterà viepiù difficile risolvere la complessa problematica propria del fenomeno convenzionalmente definito come «il sottosviluppo».

Tale considerazione evidenzia come il problema dell'alimentazione mondiale non debba essere considerato meramente dal punto di vista umanitario, ancorché appaia normale che ci sentiamo particolarmente interessati specie quando scopriamo tragedie umane dovute alla fame e alla malattia. Il problema infatti — sia nelle cause sia negli effetti — si rivela soprattutto di natura *economica* e *politica*. Fra le cause essenziali dell'insufficienza della produzione agricola in numerosi Paesi in sviluppo menzioniamo le pronunciate disparità nella ripartizione delle terre, le preoccupanti condizioni di mezzadria e il forte indebitamento che colpiscono soprattutto i piccoli contadini. Orbene, tali fattori costituiscono spesso un ostacolo all'applicazione di metodi di coltura più redditizi dacché paralizzano l'iniziativa dei contadini. Pure preoccupante è il problema dei braccianti agricoli senza proprietà fondiaria. Proprio fra quest'ultimi è chiaramente accertata la mancanza di potere d'acquisto che, in gran parte del Terzo mondo, produce conseguenze disastrose sulla domanda di derrate alimentari e quindi sulla produzione agricola. Il pauperismo, la fame, la malattia, le ingiustizie politiche e sociali e il ristagno economico sono interdipendenti. Per contro, là dove si riesce a promuovere l'equilibrio sociale, aumentano il numero dei posti di lavoro e i redditi e quindi cresce la domanda di prodotti agricoli <sup>4)</sup>: a questo punto, può essere avviato un processo di crescita economica.

Tale processo può condurre a un aumento della sovrappopolazione oppure contribuire ad armonizzare la crescita demografica con quella dello sviluppo economico. Tutto dipende dai fattori sociali. È noto che devono essere riunite numerose condizioni affinché la politica demografica di un governo risulti efficace. Ad esempio uno di tali presupposti è la certezza da parte dei genitori che la loro rinuncia a una numerosa prole torni effettivamente a vantaggio proprio e della famiglia. Nulla può essere dannoso al concetto della limitazione delle nascite quanto la convinzione che sono

<sup>4)</sup> Cfr. messaggio del 27 settembre 1976 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo, numero 324, come anche gli esempi dei progetti n. 18 e 19, FF 1976 III 788, 851 e 852.

unicamente gli *altri* ad approfittare di questi provvedimenti e che per la propria famiglia risultano unicamente svantaggi nella quotidiana lotta per l'esistenza. D'altronde, il convincimento che la limitazione delle nascite è un provvedimento utile trova più fecondo terreno in seno alle collettività che non soltanto promuovono il progresso economico e sociale di tutti ma che garantiscono pure una *ripartizione* equa del benessere comune. Un regime politico e sociale atto a consentire ad ampie cerchie di popolazione la facoltà di forgiarsi una volontà politica comune e di farla rispettare costituisce quindi un'importante condizione da cui dipende ampiamente non soltanto la crescita della produzione agricola bensì anche l'efficacia di una politica demografica rispondente alle esigenze moderne. Per contro, la fame e l'ingiustizia provocano spesso la rovina di vecchie forme sociali, aggravano gli antagonismi fra ricchi e poveri e impediscono così la riunione degli sforzi per contenere l'incremento demografico. Sono quindi i medesimi fattori politici e sociali che condizionano sia l'aumento della produzione agricola sia la limitazione delle nascite. Nessuno dei problemi vincolati al sottosviluppo può essere risolto senza equilibrio economico e senza la fiducia del popolo nella politica del proprio governo. Parimente non vi può essere progresso politico e sociale duraturo senza lotta contro la fame e la sovrappopolazione.

Il problema dell'alimentazione mondiale non può essere risolto unicamente ricorrendo a mezzi tecnici o finanziari. Esso è intrinseco al fenomeno comunemente chiamato «sottosviluppo». Soltanto con sforzi molto diversificati potremo infine meglio garantire l'approvvigionamento in derrate alimentari su piano mondiale e unicamente quando saranno realizzati nuovi progressi nella produzione e nella ripartizione di derrate alimentari lo sviluppo potrà realmente iniziare in questi numerosi Paesi.

## **2      Necessità della cooperazione allo sviluppo nel settore          agricolo**

Pur supponendo che siano promossi ingenti sforzi per aumentare la produzione nei Paesi in sviluppo, i più poveri fra essi non saranno in grado, durante i prossimi anni, di soddisfare i bisogni alimentari della propria popolazione in continua crescita; infatti, in questi Paesi mancheranno le divise necessarie per importare derrate alimentari alle condizioni usuali. Uno dei mezzi per ridurre la penuria attuale e futura di derrate alimentari in numerosi Paesi emergenti è dunque *l'aiuto alimentare* che consiste nel mettere a disposizione dei Paesi bisognosi cereali, latte in polvere, conserve all'olio e altre derrate alimentari gratuitamente o a condizioni molto vantaggiose.

Evidentemente è comprovato che siffatto tipo d'aiuto presenta taluni inconvenienti — come l'abbiamo visto al numero 11 — in quanto paralizza talvolta le iniziative intese ad aumentare la produzione indigena. Il programma alimentare mondiale (PAM) della FAO mira precisamente a sopprimere tali effetti in quanto è inteso a ripartire le derrate alimentari in ben precisate regioni e a ben determinate condizioni. Spesso succede che le derrate alimentari siano impiegate a retribuire la manodopera che partecipa all'esecuzione di progetti di sviluppo. In ogni caso, l'aiuto alimentare deve essere continuato con la massima circospezione. Durante la Conferenza mondiale sull'alimentazione è stato istituito un comitato per l'aiuto alimentare incaricato di coordinare le attività della FAO e del PAM con quelle di altri Paesi e organizzazioni. Giusta le previsioni, 10 milioni di tonnellate di cereali dovevano essere fornite ai Paesi in sviluppo durante l'anno 1975/76 a titolo d'aiuto alimentare.

La Svizzera partecipa parimente da lungo tempo all'aiuto alimentare accordato nell'ambito dell'Accordo internazionale sul grano (acquisto di farina o di cereali) sotto forma di forniture di latticini finanziati col conto lattiero della Confederazione come anche di altre derrate alimentari; inoltre il nostro Paese assegna contributi sui crediti di programma destinati alle opere assistenziali internazionali<sup>5)</sup>.

Fra i provvedimenti adottati per migliorare la situazione alimentare mondiale, deve essere data priorità a quelli intesi ad aumentare qualitativamente e quantitativamente la produzione agricola nel Terzo mondo. Così come la Banca mondiale, fra gli altri, ha costantemente ribadito con insistenza, è d'importanza capitale per numerosi Paesi del Terzo mondo che venga assegnata la priorità a nuove finalità di sviluppo e che l'agricoltura sia ulteriormente promossa. Orbene, ciò è possibile soltanto se i Paesi in sviluppo e quelli industrializzati uniscono i propri sforzi.

Per la copertura delle carenze esistenti e il soddisfacimento dei bisogni della propria popolazione in continuo aumento, i Paesi in sviluppo devono — secondo le valutazioni della FAO — aumentare in media la produzione annua di circa il 4 per cento tra il 1975 e 1985; tale aliquota d'incremento è superiore dell'1,3 per cento circa a quella registrata nella media degli anni 1961 a 1974. Per conseguire tale finalità, occorreranno investimenti annui direttamente produttivi (come gli impianti di irrigazione o di bonifica fondiaria) per una somma complessiva di 26 miliardi di dollari. Ben 20 miliardi dovrebbero essere una volta ancora attinti dalle risorse dei Paesi in sviluppo e la rimanenza, ovverossia circa 6 miliardi, saranno forniti a titolo d'aiuto pubblico allo sviluppo, in considerazione dei forti disavanzi che gravano sulla bilancia dei pagamenti di numerosi Paesi del Terzo mon-

<sup>5)</sup> Cfr. messaggio del 14 maggio 1975 concernente la continuazione delle opere d'assistenza internazionale, numero 5, FF 1975 II 233.

do. Tali dati sono però valutazioni sommarie; tuttavia essi ben rendono l'idea dell'importanza dei capitali che devono essere investiti per tentare di garantire alla popolazione mondiale un sufficiente approvvigionamento in derrate alimentari.

A titolo d'informazione, è interessante confrontare i bisogni di capitali surriferiti con le spese consentite sinora dai Paesi del CAD <sup>6)</sup> e dalle organizzazioni internazionali in favore dello sviluppo agricolo del Terzo mondo <sup>7)</sup>. Nel 1973, tali spese sono ammontate a 2,12 miliardi di dollari e nel 1974 a 3,7 miliardi. Le cifre inglobano, oltre agli investimenti, i costi della cooperazione tecnica, della ricerca e delle forniture di concimi. Unicamente nel settore agricolo, i fondi messi a disposizione dagli istituti d'aiuto finanziario multilaterale (Banca mondiale, banche regionali di sviluppo) sono passati da 1,243 miliardi di dollari nel 1973 a più di 3 miliardi nel 1975; orbene, le prestazioni sinora fornite dai Paesi industrializzati e dalle organizzazioni internazionali risultano ancora insufficienti rispetto a quanto, giusta le valutazioni predette, dovrebbe essere investito sotto forma d'aiuto pubblico allo sviluppo in favore dell'agricoltura del Terzo mondo.

Perciò la Conferenza mondiale sull'alimentazione del 1974 ha fatto tutto il possibile per cercare di apprestare *risorse suppletive* in favore dello sviluppo agricolo. Proprio in questo quadro è nato il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA). Ancorché sia poco probabile che tutti i Paesi industrializzati abbiano ad alimentare tale fondo mediante risorse «suppletive», quest'ultimo offre nondimeno una possibilità niente affatto trascurabile di devolvere capitali in provenienza dei Paesi dell'OPEP <sup>8)</sup> a progetti di sviluppo agricolo che andranno a beneficio di numerosi Paesi in sviluppo. In tale modo esso contribuirà ampiamente all'aiuto allo sviluppo agricolo, al cui incremento tendono da alcuni anni la Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo e che risulta decisivo per l'avvenire dei Paesi ove infierisce la fame.

Come visto al capitolo 11, è evidente che per risolvere il problema dell'alimentazione del Terzo mondo non basta unicamente mettere a disposizione accresciuti mezzi finanziari. Ciò è stato d'altronde affermato inequivoca-

<sup>6)</sup> I membri del CAD (Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'OCSE) sono: la Repubblica federale di Germania, l'Australia, l'Austria, il Belgio, il Canada, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Giappone, la Norvegia, la Nuova Zelanda, i Paesi Bassi, la Svezia, la Svizzera e la Commissione delle Comunità Europee.

<sup>7)</sup> I dati sono tratti dal rapporto del CAD per l'anno 1976.

<sup>8)</sup> I membri dell'OPEP sono: l'Algeria, l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi, l'Ecuador, il Gabon, l'Indonesia, l'Irak, l'Iran, il Kuwait, la Libia, la Nigeria, il Qatar e il Venezuela.

bilmente nella Conferenza mondiale sull'alimentazione<sup>9)</sup>. Abbiamo già detto che anche l'*aiuto alimentare* deve essere continuato. In numerosi Paesi emergenti, l'aumento della produzione dipenderà dai diversi provvedimenti d'ordine economico tra cui la normativa sui prezzi dei prodotti agricoli. Inoltre saranno determinanti i provvedimenti di *ristrutturazione agraria* che consentiranno di meglio ripartire la proprietà fondiaria dando anche ai piccoli contadini possibilità di acquistare i mezzi di produzione agricola.

La *cooperazione tecnica* nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale deve parimente essere globalmente continuata e intensificata. Abbiamo particolarmente esposto nel messaggio del 27 settembre 1976<sup>10)</sup> quali ne sono le conseguenze sul piano pratico per la Svizzera. Siffatta cooperazione — segnatamente in materia di formazione e di divulgazione agricole — torna indispensabile se si vuole che i considerevoli capitali, investiti ad esempio in lavori di irrigazione o nell'acquisto di nuovi mezzi di produzione (come le sementi migliorate e gli ingrassi), vadano a profitto delle più ampie cerchie di popolazione. Ove siffatta cooperazione non fosse garantita, i considerevoli investimenti non produrrebbero il risultato atteso e le disparità economiche e sociali tra grandi e piccoli poderanti risulterebbero considerevolmente aggravate.

Nel surriferito messaggio abbiamo inoltre ampiamente trattato la *ricerca agricola internazionale* cui partecipa anche il nostro Paese. Rinviamo segnatamente all'esempio del progetto 25 recato nell'allegato<sup>11)</sup>.

Infine, va dedicata particolare attenzione al *coordinamento* degli investimenti agricoli, delle riforme politiche ed economiche, della cooperazione tecnica e dell'aiuto alimentare. Gli sforzi intesi a conseguire tale coordinamento sono stati intensificati a contare dalla Conferenza mondiale sull'alimentazione, del 1974. All'uopo l'anno scorso, taluni membri della Banca interamericana di sviluppo si sono costituiti in gruppo consultivo che lavora in permanente rapporto con i ministeri dell'agricoltura dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi nell'intento di stabilire con loro le grandi linee della politica di sviluppo agricola come anche l'ordine prioritario in cui devono essere realizzati i progetti. La Svizzera segue attentamente l'attività di tale gruppo.

Del rimanente, a contare dal 1975, numerosi Paesi emergenti e industrializzati di tutti i continenti hanno deciso di istituire un gruppo consultivo

<sup>9)</sup> Vedi segnatamente la risoluzione relativa alla sicurezza alimentare mondiale, di cui si tratta nel nostro messaggio del 27 settembre 1976 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo, FF 1976 III 761.

<sup>10)</sup> FF 1976 III 826

<sup>11)</sup> FF 1976 III 859

per i problemi attinenti alla produzione alimentare e agli investimenti agricoli nei Paesi in sviluppo<sup>12)</sup>. Tale gruppo sta attualmente promuovendo, in taluni Paesi emergenti, l'elaborazione di *piani alimentari globali* mediante studi e proposte concrete. Questi piani si prefiggono di definire e migliorare l'interdipendenza tra le condizioni necessarie all'aumento della produzione di derrate alimentari, all'immagazzinamento delle medesime e alla loro ripartizione. I piani concernono non soltanto la ricerca, la formazione e la divulgazione agricole bensì anche la valorizzazione delle nuove superfici coltivabili nonché la ripartizione di quelle già esistenti, l'estensione dei sistemi d'irrigazione, l'immagazzinamento e infine la politica dei prezzi in materia di prodotti agricoli. La Svizzera è rappresentata in seno a tal gruppo dal capo della Divisione degli affari operativi presso il Delegato alla cooperazione tecnica. Essa vi discute le esperienze fatte con la realizzazione di progetti attinenti alla cooperazione tecnica e all'aiuto finanziario e beneficia delle conoscenze acquisite in materia da altri Paesi e organizzazioni internazionali. Beninteso il gruppo consultivo, che funziona con mezzi finanziari ridotti, non pretende di apportare soluzioni complete al problema dell'alimentazione nel mondo; tuttavia, mediante lo scambio di pareri e il coordinamento esso è in grado di indicare la via da seguire al fine di ottenere risultati soddisfacenti.

### **3 Istituzione, finalità e funzionamento del Fondo internazionale di sviluppo agricolo**

A seguito di una risoluzione della Conferenza mondiale sull'alimentazione, del 1974, emanate essenzialmente dai Paesi dell'OPEP, furono condotti negoziati multilaterali tra il maggio 1975 e il dicembre 1976 in merito all'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo. I negoziati sfociarono l'anno scorso nell'adozione del testo dell'accordo allegato, che reca gli statuti del FISA.

Il disegno di istituire un fondo *specificamente* destinato al promovimento dello sviluppo agricolo nel Terzo mondo presentava interesse speciale per i *Paesi esportatori di petrolio*, in quanto la collaborazione e il sostegno finanziario a tale istituzione davano loro la possibilità di porsi su un piano di parità rispetto ai Paesi industrializzati e di partecipare ampiamente alla gestione delle risorse. D'altro canto, i lavori precedenti l'istituzione del FISA consentirono ai *Paesi industrializzati dell'occidente* di ottenere che gli Stati produttori di petrolio mantenessero la loro promessa di assegnare contributi in favore della cooperazione allo sviluppo agricolo. Il FISA

<sup>12)</sup> Il «Consultative group on food production and investment in developing countries» è stato istituito giusta la risoluzione XXII della Conferenza mondiale dell'alimentazione; i suoi deliberati vengono commentati nei rapporti indirizzati al Consiglio mondiale dell'alimentazione.

può quindi essere considerato come il risultato della presa di coscienza degli Stati produttori di petrolio e degli Stati industrializzati in merito alla loro responsabilità comune nei confronti dei Paesi in sviluppo meno favoriti. Il Fondo è un esempio concreto della collaborazione necessaria fra i due gruppi di Stati resa duratura dall'autonomia stessa dell'ente; tale collaborazione si rivelerà utile quando bisognerà in avvenire alimentare il Fondo.

La *finalità* del Fondo internazionale di sviluppo agricolo è quella di *sostenere* gli sforzi compiuti dai suoi Paesi membri in sviluppo al fine di migliorare la loro situazione alimentare. All'uopo esso mette a disposizione risorse finanziarie suppletive a condizioni preferenziali. Ad esempio, esso può consentire prestiti a interessi inferiori all'uno per cento, rimborsabili a contare dall'undicesimo anno su un periodo di quarant'anni. Il FISA può anche concedere taluni contributi a fondo perso. Esso non ha facoltà di mettere in opera progetti e deve affidare tale compito ad altre organizzazioni. Conformemente agli articoli 2 e 7 dell'accordo, la politica del FISA in materia di credito deve essere principalmente imperniata sui bisogni dei *piccoli contadini e dei Paesi in sviluppo i più sfavoriti*.


La struttura del FISA è quella di un'organizzazione specializzata delle Nazioni Unite. Le competenze sono ripartite fra tre categorie di Paesi: la prima comprende i Paesi membri dell'organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE), la seconda i membri dell'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEP) e la terza i Paesi in sviluppo beneficiari delle risorse del Fondo<sup>13)</sup>. Né l'Unione Sovietica né gli altri Stati dell'Europa orientale partecipano al FISA. Evidentemente queste assenze sono deprecabili soprattutto poiché la domanda di cereali emanante dall'URSS esercita un'influenza considerevole sullo stato dell'approvvigionamento nel mondo e sui prezzi agricoli e quindi si ripercuote anche sull'approvvigionamento dei Paesi in sviluppo.

Il finanziamento del Fondo spetta soprattutto ai Paesi delle due prime categorie. Abbiamo ritenuto equo di stabilire il contributo iniziale della Svizzera a 22 milioni di franchi, che costituisce circa l'1,5 per cento dell'insieme dei contributi dei Paesi industrializzati. Tale somma corrisponde approssimativamente alla capacità economica e finanziaria del nostro Paese comparata a quella degli altri Paesi dell'OCSE; inoltre essa è dello stesso ordine di grandezza come i contributi che già abbiamo concesso ad organizzazioni internazionali analoghe.

Il *funzionamento* del FISA risulta, in modo conciso, dallo schema seguente (cfr. anche art. 6 dell'accordo).

<sup>13)</sup> Cfr. allegato I dell'accordo.

## Il Fondo internazionale di sviluppo agricolo



La responsabilità del Fondo e il potere decisionale sono integralmente attribuiti al *Consiglio dei governatori*; ciascun membro del Fondo — quindi anche la Svizzera — designa il proprio governatore. All'atto della sessione ordinaria annua, il Consiglio dei governatori elegge il presidente del FISA e decide su tutti i problemi importanti concernenti il Fondo. Ciascuna delle tre categorie dei Paesi surriferiti dispone di 600 voti presso il Consiglio dei governatori. Le decisioni correnti sono prese alla maggioranza semplice del numero totale dei voti (1800); i problemi importanti sono decisi a maggioranza qualificata. Il quorum del Consiglio è conseguito quando sono riuniti due terzi dei voti, con la riserva che ciascuna delle tre categorie dei Paesi sia rappresentata almeno con la metà dei propri voti. La ripartizione dei voti in seno alle diverse categorie di Paesi varia: nella prima categoria, cui appartiene anche la Svizzera, 17,5 per cento dei 600 voti disponibili sono ripartiti ugualmente tra i diversi Stati. La rimanenza dell'82,5 per cento è ripartita tra i Paesi in ragione dei loro contributi finanziari.

Ciascuna delle categorie componenti il Consiglio dei governatori elegge 6 rappresentanti nel *Consiglio d'amministrazione* per un triennio. A tal fine i Paesi della categoria prima si ripartiscono in sei collegi elettorali designanti ciascuno un membro del consiglio d'amministrazione e il suo supplente. I diversi Paesi — fra cui la Svizzera — possono quindi a turno avere un rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione.

I 18 consiglieri si adunano, quando occorre, per vagliare, giusta le norme date dal Consiglio dei governatori, i programmi preposti dal presidente. Voti, ripartizione e quorum sono retti dalle norme valide per il Consiglio dei governatori, ma le decisioni sono prese con la maggioranza dei  $\frac{3}{5}$  dei voti espressi, rappresentante più della metà del totale delle voci.

Il *presidente* del Fondo dirige le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni. Egli può nominare un vicepresidente e vigila sull'attività di una segreteria ridotta. Oltre alle proposte inerenti ai progetti, egli presenta al Consiglio d'amministrazione un bilancio amministrativo annuo.

Il Fondo internazionale di sviluppo agricolo non esercita alcuna attività operativa. Esso non deve assumere compiti già pertinenti ad altre organizzazioni nazionali o internazionali come la FAO o le diverse banche di sviluppo; la sua funzione consiste nel procurarsi risorse finanziarie da devolvere ai governi dei Paesi in sviluppo onde consentire loro l'esecuzione di determinati progetti. L'esame di questi progetti dà luogo a una stretta collaborazione tra il FISA e le istituzioni specializzate. L'amministrazione dei crediti assegnati è parimente affidata ad organismi internazionali che sono responsabili verso il FISA della vigilanza sui progetti. Tali compiti sono

assegnati principalmente alle banche regionali di sviluppo, alla Banca mondiale o a organizzazioni specializzate dell'ONU cui la Svizzera parimente partecipa. All'atto dell'esecuzione dei progetti, le organizzazioni dei Paesi beneficiari — analoghe a quelle attive in materia di cooperazione tecnica bilaterale e d'aiuto finanziario — sono chiamate a svolgere un'importante funzione.

L'acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione dei diversi progetti sottostà alle norme dell'appalto internazionale.

Il 20 dicembre 1976, il signor Waldheim, segretario generale dell'ONU, ha aperto l'accordo istitutivo del Fondo alla firma di tutti quegli Stati il cui rappresentante ne aveva parafato il testo nell'estate 1976.

Conformemente all'articolo 13 dell'accordo, il FISA entra in attività non appena almeno 6 Stati di ciascuna delle categorie I e II come anche 24 Stati della categoria III avranno ratificato l'accordo, purché la somma dei contributi iniziali che i Paesi si saranno così impegnati a versare raggiunga almeno i 750 milioni di dollari; tale somma dovrebbe essere conseguita durante il 1977.

#### **4 Motivi incitanti la Svizzera all'adesione al Fondo internazionale di sviluppo agricolo**

L'adesione del nostro Paese al FISA risponde anzitutto all'incontestata necessità di intensificare gli sforzi intesi a migliorare l'approvvigionamento in derrate alimentari dei Paesi in sviluppo. A tal motivo si aggiungono considerazioni importanti concernenti la politica estera che, in considerazione del dialogo nord-sud, assumono significato speciale.

#### **41 Necessità di un migliore approvvigionamento in derrate alimentari**

Le informazioni qui recate riguardanti la situazione alimentare, così come si presenta attualmente nel mondo (cfr. n. 1), non lasciano sussistere dubbio alcuno circa la necessità di intensificare gli sforzi intesi a migliorare l'approvvigionamento in derrate alimentari dei Paesi emergenti. Tale preoccupazione corrisponde a uno dei cinque settori prioritari della cooperazione svizzera allo sviluppo quali son stati definiti nell'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali. La lettera *b* di tale capoverso recita infatti:

che essa (la cooperazione) promuove in particolare il *miglioramento delle condizioni alimentari, segnatamente mediante la produzione agricola per l'autoapprovvigionamento*.<sup>14)</sup>

Nel messaggio del 27 settembre 1976 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo segnatamente al numero 322<sup>15)</sup> abbiamo esposto e illustrato con numerosi esempi di progetti ciò che significa concretamente siffatta esigenza per la nostra politica di cooperazione allo sviluppo. Risulta da tali considerazioni che il miglioramento della situazione alimentare dipende da numerosi e diversificati provvedimenti annoveranti, oltre i progetti di cooperazione tecnica, l'aiuto finanziario bilaterale e multilaterale.

Il FISA, nuova istituzione di aiuto finanziario multilaterale, specializzato in progetti d'incremento della produzione di derrate alimentari, completa il ventaglio dei mezzi attualmente impegnati per garantire nel mondo l'approvvigionamento in derrate alimentari. Mediante l'approntamento, per i Paesi del Terzo mondo, delle risorse suppletive destinate a finanziare progetti di sviluppo agricolo, il FISA può contribuire efficacemente a lunga scadenza a contenere carestie che — come l'esperienza insegna — colpiscono sempre più duramente i ceti già indigenti.

Con l'adesione al Fondo internazionale di sviluppo agricolo, la Svizzera confermerebbe la propria volontà di fornire sforzi speciali nell'intento di migliorare la situazione alimentare nel mondo, conformemente alle finalità sancite nella legge, e di rispondere alla necessità di disporre di un pacchetto di provvedimenti diversificati ed adeguati.

## **42      Importanza politica del Fondo internazionale di sviluppo agricolo**

Il Fondo internazionale di sviluppo agricolo offre ai Paesi industrializzati — tra cui la Svizzera — una nuova occasione per cooperare, su un piano d'uguaglianza, con i Paesi in sviluppo esportatori di petrolio o no, in seno a un'istituzione specializzata che si prefigge di conseguire una finalità ben definita. In tal modo, ingenti risorse provenienti dai Paesi produttori di petrolio a forte capacità finanziaria potranno più facilmente essere convogliate verso progetti agricoli nei Paesi emergenti più bisognosi (cfr. n. 3). I Paesi produttori e i Paesi industrializzati godono degli stessi diritti in seno al FISA. Riguardo ai Paesi beneficiari dei mutui, risultano associati alle decisioni a parità di diritti con gli altri. Le discussioni e la co-

<sup>14)</sup> FF 1976 I 1034

<sup>15)</sup> FF 1976 III 784

operazione in seno al FISA assumono quindi anche un'importanza politica sul piano del dialogo nord-sud. Pure tutti i Paesi rappresentati in seno alla terza commissione (incaricata dello studio dei problemi dello sviluppo) della Conferenza di Parigi sulla cooperazione economica internazionale sono unanimi nel riconoscere che al FISA spetta l'adempimento di un compito importante.

Tale concordanza di idee discende, da un canto, dal fatto che sia i Paesi industrializzati sia quelli del Terzo mondo sono coscienti che il problema dell'alimentazione è indissolubilmente vincolato all'evoluzione della situazione mondiale (cfr. n. 12); d'altro canto, *tutti* gli Stati privi di considerevoli eccedenze cerealicole hanno interesse che l'approvvigionamento in derrate alimentari su scala mondiale sia garantito e che il mercato internazionale degli alimentari permanga stabile. Tale osservazione vale particolarmente per il nostro Paese.

L'esempio del Fondo internazionale di sviluppo agricolo ha parimente evidenziato l'importanza di una partecipazione solidale dei Paesi industrializzati agli sforzi attuati dai Paesi più ricchi in favore di quelli più sfavoriti. La finalità prima — quella di dotare il FISA di un miliardo di dollari — ha potuto essere conseguita soltanto a prezzo di negoziati delicati tra i Paesi industrializzati e quelli produttori di petrolio. Durante questi negoziati, i piccoli Paesi hanno svolto una funzione importante in quanto i loro contributi sono stati ben accolti.

Tuttavia, grazie al FISA non sono unicamente messe in comune le risorse finanziarie, bensì anche le numerose conoscenze particolari acquisite dai diversi Paesi e dalle organizzazioni internazionali in materia di problemi inerenti alla garanzia dell'approvvigionamento alimentare. I nostri rappresentanti comunicheranno agli organi decisionali del FISA le esperienze che abbiamo fatto durante gli ultimi anni nel quadro dell'aiuto multilaterale e bilaterale. Infine, per quanto concerne singoli progetti, si può prevedere un coordinamento delle attività del delegato alla cooperazione tecnica e del FISA.

## **5            Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo                  del personale**

I mezzi finanziari necessari per la nostra adesione al FISA ammontano a 22 milioni di franchi e saranno addebitati al credito di programma per la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario <sup>16)</sup>. La proposta presentata non provoca alcun aumento dell'effettivo del personale.

L'esecuzione del decreto federale proposto incombe esclusivamente alla Confederazione e non provoca alcun onere per i Cantoni e per i Comuni.

## **6            Costituzionalità**

La costituzionalità del decreto di cui vi raccomandiamo l'adozione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 85 numero 5 della costituzione.

L'accordo può essere disdetto in ogni momento con un preavviso di 6 mesi; quindi, il decreto federale d'approvazione non sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali, previsto all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

<sup>16)</sup> Messaggio del 27 settembre 1976 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo, FF 1976 III 806.

(Disegno)

**Decreto federale  
che approva l'adesione della Svizzera  
al Fondo internazionale di sviluppo agricolo**

(Del )

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 1977 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'accordo istitutivo del Fondo internazionale di sviluppo agricolo è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a depositare lo strumento d'adesione della Svizzera al Fondo internazionale di sviluppo agricolo.

**Art. 2**

I mezzi finanziari richiesti dall'adesione sono ascritti al credito di programma per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo, stanziato mediante decreto federale del . . . . . <sup>2)</sup>.

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

<sup>1)</sup> FF 1977 I 1137

<sup>2)</sup> FF

*Allegato*

## **Accordo istitutivo del Fondo internazionale di sviluppo agricolo <sup>1)</sup>**

### *Preambolo*

*Riconoscendo* che il persistere del problema alimentare mondiale colpisce gravemente gran parte della popolazione dei Paesi in sviluppo e compromette i valori e principi più fondamentali che vanno di pari passo con i diritti alla vita e alla dignità dell'uomo;

*Considerando* che devono essere migliorate le condizioni di vita nei Paesi in sviluppo e promosso il progresso socio-economico nel contesto delle priorità e degli obiettivi di detti Paesi, tenendo debitamente conto sia dei vantaggi economici sia di quelli sociali;

*Tenendo conto del fatto* che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è responsabile, in seno al sistema delle Nazioni Unite, dell'aiuto ai Paesi in sviluppo che cercano di crescere la propria produzione alimentare ed agricola e che essa ha la competenza tecnica e l'esperienza richieste in questo campo;

*Essendo coscienti* delle finalità e degli obiettivi della strategia internazionale dello sviluppo per il secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e specialmente della necessità di estendere a tutti i vantaggi dell'assistenza;

*Tenendo presente allo spirito* il paragrafo f) della seconda parte («Alimentazione») della sezione I della risoluzione 3202 (S-VI) dell'Assemblea generale relativa al programma d'azione concernente l'istaurazione di un nuovo ordine economico internazionale;

*Avendo parimente presente allo spirito* la necessità di realizzare trasferimenti di tecnologia per garantire lo sviluppo dell'alimentazione e dell'agricoltura come anche la sezione V («alimentazione e agricoltura») della risoluzione 3362 (S-VII) dell'Assemblea generale relativa allo sviluppo e alla cooperazione economica internazionale e segnatamente il paragrafo 6 di detta sezione concernente l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo;

<sup>1)</sup> Adottato il 13 giugno 1976 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sulla creazione d'un Fondo internazionale di sviluppo agricolo.

*Richiamando* il paragrafo 13 della risoluzione 3348 (XXIX) dell'Assemblea generale come anche le risoluzioni I e II della Conferenza mondiale dell'alimentazione concernente le finalità e strategie della produzione alimentare e priorità dello sviluppo agricolo e rurale;

*Richiamando* la risoluzione XIII della Conferenza mondiale dell'alimentazione la quale ha riconosciuto:

- i) la necessità di aumentare sostanzialmente gli investimenti agricoli per incrementare la produzione alimentare e agricola nei Paesi in sviluppo;
- ii) l'obbligo solidale da parte dei membri della comunità internazionale di garantire disponibilità alimentari sufficienti e una loro utilizzazione razionale e
- iii) l'esigenza, secondo le prospettive della situazione alimentare mondiale, di provvedimenti urgenti e coordinati da parte di tutti i Paesi;

e ha deciso:

che deve essere creato immediatamente un Fondo internazionale di sviluppo agricolo per finanziare i progetti agricoli principalmente impegnati sulla produzione alimentare nei Paesi in sviluppo;

*le Parti contraenti* convengono l'istituzione del Fondo internazionale di sviluppo agricolo che è disciplinato dalle disposizioni seguenti:

## Articolo 1

### *Definizioni*

Se il contesto non specifica altrimenti, i termini seguenti, secondo il presente accordo, hanno il senso qui indicato:

- a) il termine «Fondo» designa il Fondo internazionale di sviluppo agricolo;
- b) l'espressione «produzione alimentare» designa la produzione di alimenti compresi i prodotti della pesca e dell'allevamento;
- c) il termine «Stato» designa qualsiasi Stato o gruppo di Stati che adempia le condizioni richieste per essere ammesso come membro del Fondo in virtù della sezione 1 b) dell'articolo 3;
- d) l'espressione «moneta liberamente convertibile» designa:
  - i) la moneta di un membro che il Fondo ritiene, dopo aver consultato il Fondo monetario internazionale, di convertibilità sufficiente in valuta di altri membri al fine delle proprie operazioni; o
  - ii) la moneta di un membro che questo ultimo accetta a condizioni ritenute soddisfacenti dal Fondo, di scambiare contro divise d'altri membri, al fine delle operazioni del Fondo;

Nel caso di un membro che è un gruppo di Stati, l'espressione «moneta di un membro» designa la moneta di uno qualsiasi degli Stati costituenti il gruppo;

- e) il termine «governatore» designa una persona incaricata da un membro di essere il principale rappresentante a una sessione del Consiglio dei governatori;
- f) l'espressione «suffragi espressi» designa i voti favorevoli e i voti contrari.

## Articolo 2

### *Finalità e funzioni*

Il Fondo si prefigge di mobilitare e fornire a condizioni favorevoli risorse finanziarie suppletive per lo sviluppo agricolo degli Stati membri in sviluppo. Per tale finalità, il Fondo fornisce mezzi finanziari, principalmente per progetti e programmi intesi espressamente a istituire, sviluppare o migliorare i sistemi di produzione alimentare e a consolidare le politiche e istituzioni connesse nel quadro delle priorità e strategie nazionali, in considerazione della necessità di accrescere questa produzione nei più poveri Paesi a disavanzo alimentare, del potenziale di incremento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo e dell'importanza di migliorare il livello di nutrizione e le condizioni di vita delle popolazioni le più povere dei Paesi in sviluppo.

## Articolo 3

### *Membri*

#### *Sezione 1 - Ammissione*

- a) Può divenire membro del Fondo qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o un membro di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
- b) Può parimente divenir membro del Fondo ogni gruppo di Stati i cui membri hanno delegato poteri nei campi della competenza del Fondo e che è capace di adempiere tutti gli obblighi di un membro del Fondo.

#### *Sezione 2 - Membri originari e membri non originari*

- a) Sono membri originari del Fondo gli Stati recati nell'allegato I — parte integrante del presente accordo — che divengono partecipi al presente accordo conformemente alla sezione 1 b) dell'articolo 13.
- b) I membri non originari del Fondo sono gli altri Stati che, dopo approvazione della loro ammissione come membri da parte del Consiglio dei governatori, divengono partecipi al presente accordo conformemente alla sezione 1 c) dell'articolo 13.

### *Sezione 3 - Classificazione dei membri*

- a) I membri originari sono classificati in una delle tre categorie I, II o III indicate nell'allegato I al presente accordo. I membri non originari sono classificati dal Consiglio dei governatori alla maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti al momento dell'approvazione dell'ammissione come membri, con riserva d'approvazione.
- b) La classificazione di un membro può essere modificata dal Consiglio dei governatori, sotto riserva dell'approvazione di detto membro, a maggioranza di due terzi del numero totale dei voti.

### *Sezione 4 - Limitazione di responsabilità*

Nessun membro è responsabile, in ragione della sua qualità, degli atti o degli obblighi del Fondo.

## Articolo 4

### *Risorse*

#### *Sezione 1 - Risorse del Fondo*

Le risorse del Fondo sono le seguenti:

- i) contributi iniziali;
- ii) contributi suppletivi;
- iii) contributi speciali di Stati non membri e di altre fonti;
- iv) risorse provenienti da operazioni del Fondo o da altre fonti.

#### *Sezione 2 - Contributi iniziali*

- a) Ciascun membro originario della categoria I o II contribuisce, e ciascun membro originario della categoria III può contribuire alle risorse iniziali del Fondo versando il montante stabilito nella moneta convenuta nello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositato da detto Stato conformemente alle disposizioni della sezione 1 b) dell'articolo 13.
- b) Ciascun membro non originario della categoria I o II contribuisce e ciascun membro non originario della categoria III può contribuire alle risorse iniziali del Fondo versando una somma convenuta tra il Consiglio dei governatori e detto membro al momento dell'approvazione della sua ammissione come membro.
- c) Il contributo iniziale di ciascun membro è esigibile e pagabile come previsto alla sezione 5 b) e c) del presente articolo sotto forma di versamento unico oppure in tre rate annue uguali a scelta del membro. Il versamento unico o la prima rata annua sono dovuti il trentesimo giorno successivo alla data d'entrata in vigore del presente accordo per

il membro interessato; nel caso di versamento per rate annue, la seconda e la terza rata sono dovute il primo e il secondo anniversario della data in cui è stata dovuta la prima rata.

### *Sezione 3 - Contributi suppletivi*

Onde sia assicurata la continuità delle operazioni del Fondo, il Consiglio dei governatori stabilisce periodicamente, con gli intervalli che ritiene adeguati, se le risorse a disposizione del Fondo sono sufficienti; e ciò per la prima volta entro tre anni dall'inizio delle operazioni del Fondo. Ove ritenga necessario o auspicabile, il Consiglio dei governatori può invitare i membri a versare al Fondo contributi suppletivi secondo modalità e condizioni compatibili con le disposizioni della sezione 5 del presente articolo. Le decisioni a titolo della presente sezione sono prese alla maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti.

### *Sezione 4 - Aumento dei contributi*

Il Consiglio dei governatori può autorizzare in ogni momento un membro ad aumentare la somma di uno qualsiasi dei propri contributi.

### *Sezione 5 - Condizioni disciplinanti i contributi*

- a) I contributi sono versati senza limitazioni circa l'utilizzazione e sono rimborsati ai membri contribuenti unicamente secondo la sezione 4 dell'articolo 9.
- b) I contributi sono versati in valute liberamente convertibili, restando inteso che i membri della categoria III possono versare i contributi nella propria valuta indipendentemente dalla convertibilità.
- c) I contributi al Fondo sono versati in contanti o, fino a concorrenza di una somma che non è immediatamente necessaria alle operazioni del Fondo, sotto forma di buoni o di obbligazioni non negoziabili, irrevocabili e non fruttanti interessi, pagabili a vista. Per finanziare le proprie operazioni, il Fondo impiega tutti i contributi, indipendentemente dalla forma in cui sono stati versati, nel modo seguente:
  - i) i contributi non utilizzati secondo il pro rata, a intervalli ragionevoli, giusta le decisioni del Consiglio d'amministrazione;
  - ii) nei casi in cui soltanto una parte del contributo è versata in contanti, è quest'ultima ad essere utilizzata come previsto al capoverso 1), prima del rimanente del contributo. Salvo nella misura in cui detta parte versata in contanti è stata in tal modo utilizzata, il Fondo può farne deposito o investimento in modo che la rimanenza frutti redditi che contribuiscono a coprire le spese d'amministrazione e le altre spese;

- iii) i contributi iniziali, compresi tutti gli aumenti, sono utilizzati prima dei contributi suppletivi. La stessa norma s'applica ai futuri contributi suppletivi.

### *Sezione 6 - Contributi speciali*

Le risorse del Fondo possono essere aumentate mediante contributi speciali di Stati non membri o di altre fonti secondo le modalità e condizioni che sono compatibili con la sezione 5 del presente articolo e che sono approvate dal Consiglio dei governatori su raccomandazione del Consiglio d'amministrazione.

## Articolo 5

### *Valute*

#### *Sezione 1 - Utilizzazione delle monete*

- a) I membri non mantengono né impongono restrizione alcuna alla detenzione o all'impiego della parte del Fondo di monete liberamente convertibili.
- b) La moneta che un membro della categoria III versa al Fondo a titolo di contributo iniziale o suppletivo può essere utilizzata dal Fondo, in consultazione con il membro stesso, per pagare spese d'amministrazione o altre che il Fondo ha effettuato nei territori del membro di cui si tratta, oppure, con il consenso di quest'ultimo, per pagare beni o servizi prodotti nei propri territori e necessari alle attività finanziate dal Fondo negli altri Stati.

#### *Sezione 2 - Valutazione delle monete*

- a) L'unità di conto del Fondo è il diritto di emissione speciale del Fondo monetario internazionale.
- b) Giusta il presente accordo, il valore di una moneta in diritti di emissione speciali è calcolata secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale, con la riserva che:
  - i) nel caso di moneta di un membro del Fondo monetario internazionale per cui tale valutazione non è correntemente disponibile, il valore è calcolato dopo consultazione del Fondo monetario internazionale;
  - ii) nel caso di moneta di uno Stato non membro del Fondo monetario internazionale, il valore in diritti di emissione speciali è calcolato dal Fondo sul fondamento di un'aliquota di scambio adeguata tra la moneta di cui si tratta e quella di un membro del Fondo monetario internazionale il cui valore è calcolato come qui previsto.

## Articolo 6

*Organizzazione e amministrazione**Sezione 1 - Struttura del Fondo*

Il Fondo è dotato:

- a) di un Consiglio dei governatori;
- b) di un Consiglio d'amministrazione;
- c) di un presidente e del personale necessario per svolgere le proprie funzioni.

*Sezione 2 - Consiglio dei governatori*

- a) Ciascun membro è rappresentato in seno al Consiglio dei governatori e nomina un governatore e un supplente. Il supplente può votare soltanto in assenza del titolare.
- b) Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
- c) Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio d'amministrazione qualsiasi potere eccettuati i seguenti:
  - i) adozione di emendamenti al presente accordo;
  - ii) approvazione dell'ammissione di membri e determinazione della classificazione o della riclassificazione di membri;
  - iii) sospensione di un membro;
  - iv) cessazione delle operazioni del Fondo e ripartizione degli averi;
  - v) decisione di ricorsi contro decisioni prese dal Consiglio d'amministrazione concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
  - vi) remunerazione del presidente.
- d) Il Consiglio dei governatori tiene una sessione annua e le sessioni straordinarie che decide, convocato dai membri che dispongono di almeno un quarto dei totali dei voti in seno al Consiglio dei governatori o su domanda del Consiglio d'amministrazione alla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi.
- e) Il Consiglio dei governatori può istituire mediante regolamento una procedura che consenta al Consiglio d'amministrazione di pronunciarsi su un determinato problema, con il consenso del Consiglio dei governatori, senza riunirsi.
- f) Il Consiglio dei governatori può, a maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti, adottare norme o regolamenti compatibili con il presente accordo che risultassero adeguati per la condotta degli affari del Fondo.

- g) Il quorum per ogni riunione del Consiglio dei governatori è costituito da un numero di governatori che dispone dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri con riserva che siano presenti i governatori che dispongono della metà del numero totale dei voti dei Membri di ciascuna delle categorie I, II e III.

#### *Sezione 3 - Voto in seno al Consiglio dei governatori*

- a) Il Consiglio dei governatori dispone complessivamente di 1800 voti ripartiti ugualmente tra le categorie I, II e III. I voti a disposizione di ciascuna categoria sono ripartiti fra i membri secondo le modalità recate per ogni categoria all'allegato II che è parte integrante del presente accordo.
- b) Salvo disposizione contraria del presente accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese alla maggioranza semplice del numero totale dei voti.

#### *Sezione 4 - Presidente del Consiglio dei governatori*

Il Consiglio dei governatori elegge fra i governatori un presidente per un mandato di due anni.

#### *Sezione 5 - Consiglio d'amministrazione*

- a) Il Consiglio d'amministrazione consta di 18 membri del Fondo, eletti alla sessione annuale del Consiglio dei governatori. I governatori dei Membri di ciascuna categoria eleggono, conformemente alle procedure definite o stabilite secondo le modalità previste nell'allegato II per ciascuna categoria, 6 membri del Consiglio d'amministrazione fra i Membri della propria categoria e possono parimente eleggere (o, per quanto concerne la categoria I, prendere disposizioni in previsione della nomina) al massimo sei supplenti i quali possono votare soltanto in assenza di un membro.
- b) I membri del Consiglio d'amministrazione sono eletti per un triennio. Tuttavia, se l'allegato II non dispone altrimenti oppure giusta i termini di detto allegato, due membri di ciascuna categoria ricevono un mandato di un anno e gli altri due un mandato di due anni all'atto della prima elezione.
- c) Il Consiglio d'amministrazione garantisce la condotta delle operazioni generali del Fondo ed esercita all'uopo i poteri che gli sono conferiti dal presente accordo o che gli sono delegati dal Consiglio dei governatori.
- d) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ogni qual volta gli affari del Fondo lo rendono necessario.

- e) I rappresentanti di un membro o di un membro supplente del Consiglio d'amministrazione adempiono alle proprie funzioni senza remunerazione da parte del Fondo. Tuttavia, il Consiglio dei governatori può decidere basi secondo cui sono assegnate indennità eque per spese di viaggio e vitto per il rappresentante di un membro e di ciascun supplente.
- f) In ogni riunione del Consiglio d'amministrazione il quorum è costituito da un numero di membri che dispongano dei due terzi del numero totale dei voti di tutti i membri, con riserva che siano presenti membri che dispongano della metà del numero totale dei voti dei membri di ciascuna categoria I, II e III.

#### *Sezione 6 - Voto in seno al Consiglio d'amministrazione*

- a) Il Consiglio d'amministrazione dispone complessivamente di 1800 voti ripartiti ugualmente tra le categorie I, II e III. I voti a disposizione di ciascuna categoria sono ripartiti fra i propri membri secondo le modalità esposte per detta categoria nell'allegato II.
- b) Salvo disposizione contraria del presente accordo, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei tre quinti dei suffragi espressi a condizione che tale maggioranza rappresenti più della metà del numero totale dei voti a disposizione dell'insieme dei membri del Consiglio d'amministrazione.

#### *Sezione 7 - Presidente del Consiglio d'amministrazione*

Il Presidente del Fondo è presidente del Consiglio d'amministrazione e partecipa alle riunioni di quest'ultimo senza diritto di voto.

#### *Sezione 8 - Presidente e personale del Fondo*

- a) Il Consiglio dei governatori nomina il presidente alla maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti. Il presidente è nominato per una durata di tre anni e il suo mandato può essere rinnovato soltanto una volta. Il Consiglio dei governatori può porre fine al mandato del presidente mediante decisione presa alla maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti.
- b) Il presidente può nominare un vicepresidente e incaricarlo di adempiere i compiti affidatigli.
- c) Il presidente dirige il personale del Fondo e, sotto il controllo e la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio d'amministrazione, garantisce l'andamento degli affari del Fondo. Il presidente organizza i servizi del personale e nomina o licenzia i membri del personale conformemente alle norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione.
- d) Nel reclutamento di personale e nella determinazione delle condizioni di impiego è tenuto conto sia della necessità di garantire i servizi di

persone altamente qualificate, competenti e integre come anche sia dell'importanza di rispettare il criterio di una equa distribuzione geografica.

- e) Nell'esercizio delle proprie funzioni, il presidente e i membri del personale dipendono esclusivamente dall'autorità del Fondo e non sollecitano né accettano istruzioni da nessuna autorità estranea al Fondo. Ciascun membro del Fondo si impegna a rispettare il carattere internazionale delle proprie funzioni e astenersi da qualsiasi atteggiamento che possa influenzare il presidente o i membri del personale nel compimento delle loro funzioni.
- f) Il presidente e i membri del personale non intervengono negli affari politici di nessun membro. Le loro decisioni si fondano unicamente su considerazioni imparziali di politica di sviluppo intesa a conseguire le finalità per cui è stato istituito il Fondo.
- g) Il presidente è il rappresentante legale del Fondo.
- h) Il presidente e un rappresentante da esso designato può partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio dei governatori.

#### *Sezione 9 - Sede del Fondo*

Il Consiglio dei governatori stabilisce alla maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti la sede permanente del Fondo. Il Fondo risiede provvisoriamente a Roma.

#### *Sezione 10 - Bilancio amministrativo*

Il presidente elabora un bilancio amministrativo annuo e lo presenta al Consiglio d'amministrazione che a sua volta lo passa al Consiglio dei governatori per approvazione a maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti.

#### *Sezione 11 - Pubblicazione di rapporti e comunicazione d'informazioni*

Il Fondo pubblica un rapporto annuo contenente uno stato verificato dei propri conti e a intervalli appropriati uno stato ricapitolativo della situazione finanziaria e dei risultati delle operazioni. Ciascun membro riceve comunicazione di una copia dei rapporti, stati e pubblicazioni emanati giusta la presente sezione.

### Articolo 7

#### *Operazioni*

#### *Sezione 1 - Utilizzazione delle risorse e condizioni di finanziamento*

- a) Il Fondo impiega le risorse per conseguire la finalità enunciata all'articolo 2.

- b) Il Fondo accorda mezzi finanziari soltanto agli Stati in sviluppo Membri del Fondo o a organizzazioni intergovernative ai cui lavori tali Membri partecipano. In caso di mutuo a un'organizzazione intergovernativa, il Fondo può richiedere una garanzia governativa o altre forme di garanzia.
- c) Il Fondo adotta disposizioni per garantire che le risorse provenienti da qualsiasi finanziamento siano utilizzate esclusivamente secondo la finalità prestabilita tenuto debitamente conto delle considerazioni economiche, dell'efficacia e della giustizia sociale.
- d) Per la destinazione delle proprie risorse, il Fondo si ispira alle priorità seguenti:
  - i) necessità di aumentare la produzione alimentare e di migliorare il livello nutrimetale delle popolazioni le più povere nei più poveri dei Paesi a disavanzo alimentare;
  - ii) potenziale d'aumento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo. Parimente, sarà attribuita importanza speciale al miglioramento del livello nutrimetale delle popolazioni le più povere di detti Paesi e delle loro condizioni di vita.

Nell'ambito delle priorità surriferite, l'assegnazione dell'aiuto è basata su criteri economici e sociali oggettivi, sempre attribuendo attenzione speciale ai fabbisogni dei Paesi a reddito modico come anche al loro potenziale di incremento della produzione alimentare, e tenendo pure debitamente conto del principio di una ripartizione geografica equa delle risorse di cui si tratta.

- e) Con riserva delle disposizioni del presente accordo, l'assegnazione di un finanziamento da parte del Fondo è disciplinata dalle politiche generali, da criteri e regolamenti adottati di volta in volta dal Consiglio dei governatori alla maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti.

### *Sezione 2 - Modalità e condizioni di finanziamento*

- a) Il Fondo accorda i mezzi di finanziamento sotto forma di doni e mutui, secondo modalità e condizioni che ritiene adeguate, in considerazione della situazione e delle prospettive economiche del Membro, come anche della natura e delle esigenze dell'attività prevista.
- b) Il Consiglio d'amministrazione stabilisce di volta in volta la proporzione delle risorse del Fondo che possono essere impegnate durante un esercizio per finanziare operazioni sotto ciascuna delle forme indicate al paragrafo a), tenuto debitamente conto delle possibilità di esistenza a lungo termine del Fondo e della necessità di garantire la continuità delle proprie operazioni. La proporzione dei doni non deve normalmente superare l'ottava parte dei fondi impegnati durante tutto un

esercizio. Una forte proporzione dei prestiti può essere assegnata a condizioni particolarmente favorevoli.

- c) Il presidente sottopone progetti e programmi al Consiglio d'amministrazione per esame e approvazione.
- d) Il Consiglio d'amministrazione prende le decisioni relative alla selezione e all'approvazione dei progetti e programmi sul fondamento di politiche generali, criteri e regolamenti, adottati dal Consiglio dei governatori.
- e) Per quanto concerne l'esame di progetti e programmi che gli sono sottoposti per il finanziamento, il Fondo ricorre per norma generale ai servizi di istituzioni internazionali e può, all'occorrenza, ricorrere ai servizi di altri organismi competenti specializzati. Tali istituzioni e organismi sono scelti dal Consiglio d'amministrazione dopo consultazione con il beneficiario e dipendono direttamente dal Fondo per la loro missione d'esame.
- f) L'accordo è concluso, per ciascun mutuo, tra il Fondo e il beneficiario; quest'ultimo è responsabile dell'esecuzione del progetto o programma convenuto.
- g) Il Fondo affida l'amministrazione dei prestiti a istituzioni internazionali competenti onde abbiano a procedere al disborso dei fondi provenienti da ciascun mutuo come anche alla vigilanza dell'esecuzione del progetto o programma convenuto. Tali istituzioni, di carattere mondiale o regionale, sono scelte in ogni caso con l'approvazione del beneficiario. Prima di sottoporre un mutuo all'approvazione del Consiglio d'amministrazione, il Fondo si accerta che l'istituzione cui sarà affidata la vigilanza sottoscriva i risultati dell'esame di detto progetto o programma. Le disposizioni necessarie all'uopo sono adottate mediante accordo tra il Fondo e l'istituzione o l'organismo incaricato dell'esame, da un canto, e l'istituzione a cui sarà affidata la vigilanza, dall'altro canto.
- h) Ai fini dei paragrafi f) e g), qualsiasi riferimento a un «mutuo» s'applica parimente a un «dono».
- i) Il Fondo può aprire a un organismo nazionale di sviluppo una linea di credito che consenta lo stanziamento e l'amministrazione di mutui supplementivi per finanziare progetti e programmi conformemente alle stipulazioni del mutuo e alle modalità stabilite dal Fondo. Prima che il Consiglio d'amministrazione approvi l'apertura di una siffatta linea di credito, l'organismo nazionale di sviluppo e il suo programma sono esaminati in conformità delle disposizioni del paragrafo e). L'esecuzione di detto programma soggiace alla vigilanza delle istituzioni scelte giusta i disposti del paragrafo g).
- j) Riguardo all'acquisto di beni e servizi finanziabili mediante le risorse del Fondo, il Consiglio d'amministrazione adotta regolamenti adeguati

che, per norma generale, sono conformi ai principi degli appalti internazionali e danno preferenza adeguata a periti tecnici e forniture dei Paesi in sviluppo.

### *Sezione 3 - Operazioni diverse*

Oltre alle operazioni specificate in altre parti del presente accordo, il Fondo può svolgere qualsiasi attività accessoria e esercitare, nel quadro delle proprie operazioni, i poteri necessari per conseguire la finalità.

## Articolo 8

### *Rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni, istituzioni e organismi*

#### *Sezione 1 - Rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite*

Il Fondo avvia negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo vincoli all'Organizzazione delle Nazioni Unite come una delle istituzioni specializzate di cui all'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. Qualsiasi accordo concluso conformemente all'articolo 63 della Carta deve essere approvata dal Consiglio dei governatori a maggioranza dei due terzi del numero totale dei voti su raccomandazione del Consiglio d'amministrazione.

#### *Sezione 2 - Rapporti con altre organizzazioni, istituzioni e organismi*

Il Fondo coopera strettamente con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con gli altri organismi delle Nazioni Unite. Parimente esso coopera strettamente con altre organizzazioni inter-governative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative e organismi governativi che si occupano dello sviluppo agricolo. Per tale fine, il Fondo cerca, nelle proprie attività, la collaborazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e dei suoi altri organismi surriferiti e, su decisione del Consiglio d'amministrazione, può concludere accordi o stabilire rapporti di lavoro con detti organismi.

## Articolo 9

### *Ritiro, sospensione di Membri e cessazione delle operazioni*

#### *Sezione 1 - Ritiro*

- a) A prescindere dal caso di cui alla sezione 4 a) del presente articolo, ogni Membro può ritirarsi dal Fondo depositando uno strumento di disdetta del presente accordo presso il depositario.

- b) Il ritiro di un Membro prende effetto alla data indicata nello strumento di disdetta ma in nessun caso prima di sei mesi dopo il deposito di detto strumento.

### *Sezione 2 - Sospensione*

- a) Se un Membro manca a uno qualsiasi dei propri obblighi verso il Fondo, il Consiglio dei governatori, decidendo a maggioranza dei tre quarti del totale dei voti, può sospenderlo dalla qualità di membro del Fondo. Il Membro così sospeso cessa automaticamente di essere membro un anno dopo la data della sospensione a meno che il Consiglio non decida con la stessa maggioranza di reintegrarlo in tale qualità.
- b) Durante la sospensione, un Membro non può esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente accordo, eccettuato il diritto di ritiro e resta assoggettato a tutti i propri obblighi.

### *Sezione 3 - Diritti e obblighi di Stati che cessano di essere membri*

Se uno Stato cessa di essere Membro in seguito a ritiro o in applicazione delle disposizioni della sezione 2 del presente articolo non ha nessuno dei diritti conferiti dal presente accordo a prescindere da quelli previsti nella presente sezione o alla sezione 2 dell'articolo 11; permane tuttavia vincolato con tutti gli obblighi finanziari che ha contratto verso il Fondo, in qualità di membro, di mutuatario o a qualsiasi altro titolo.

### *Sezione 4 - Cessazione delle operazioni e ripartizione degli averi*

- a) Il Consiglio dei governatori può porre fine alle operazioni del Fondo alla maggioranza dei tre quarti del numero totale dei voti. Una volta votata la cessazione delle operazioni, il Fondo pone immediatamente fine alle proprie attività eccettuate quelle che concernono la realizzazione metodica e la conservazione degli averi come anche all'adempimento dei propri obblighi. Fino ad adempimento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione di detti averi il Fondo permane in esercizio e tutti i diritti e obblighi mutui del Fondo e dei Membri in virtù del presente accordo rimangono intatti; tuttavia, nessun Membro può essere sospeso o può ritirarsi.
- b) Non sarà effettuata ripartizione alcuna tra i Membri innanzi che siano adempiuti tutti gli obblighi verso i creditori o che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro adempimento. Il Fondo ripartisce gli averi tra i Membri contribuenti secondo la pro rata del contributo di ciascuno di essi alle risorse del Fondo. La ripartizione è decisa dal Consiglio dei governatori alla maggioranza dei tre quarti del numero totale dei voti ed è effettuata alle date e nelle valute o altri averi che il Consiglio dei governatori riterrà giusti ed equi.

## Articolo 10

### *Statuto giuridico, privilegi e immunità*

#### *Sezione 1 - Statuto giuridico*

Il Fondo ha personalità giuridica internazionale.

#### *Sezione 2 - Privilegi e immunità*

- a) Il Fondo gode sul territorio di ciascuno dei Membri dei privilegi e delle immunità che gli sono necessari per esercitare le proprie funzioni e conseguire la sua finalità. I rappresentanti dei Membri, il presidente e il personale del Fondo godono dei privilegi e immunità che sono loro necessari per esercitare in piena indipendenza le proprie funzioni in rapporto con il Fondo.
- b) I privilegi e le immunità di cui al paragrafo a) sono:
  - i) sul territorio di ciascun Membro che ha aderito, nei confronti del Fondo, alla convenzione sui privilegi e immunità delle istituzioni specializzate, i privilegi e le immunità definiti nelle clausole standard di detta convenzione, modificati mediante un allegato approvato dal Consiglio dei governatori;
  - ii) sul territorio di ogni Membro che ha aderito alla convenzione sui privilegi e immunità di istituti specializzati unicamente nei confronti di istituzioni diverse dal Fondo, i privilegi e le immunità definite nelle clausole standard di detta convenzione a meno che il membro non notifichi al depositario che dette clausole non si applicano al Fondo o si applicano con riserva delle modificazioni indicate nella notificazione;
  - iii) quelli definiti in altri accordi conclusi dal Fondo.
- c) Se un Membro è un gruppo di Stati, questo garantisce l'applicazione, sul territorio di tutti gli Stati del gruppo, dei privilegi e delle immunità definiti nel presente articolo.

## Articolo 11

### *Interpretazione e arbitrato*

#### *Sezione 1 - Interpretazione*

- a) Qualsiasi problema d'interpretazione o d'applicazione delle disposizioni del presente accordo che sorgesse tra un membro e il Fondo o tra i Membri del Fondo sottostà alla decisione del Consiglio d'amministrazione. Se il problema concerne particolarmente un Membro del Fondo non rappresentato nel Consiglio d'amministrazione, tale membro ha il diritto di farsi rappresentare conformemente alle norme da adottarsi da parte del Consiglio dei governatori.
- b) Se il Consiglio d'amministrazione ha statuito conformemente alle di-

sposizioni del paragrafo a), ogni Membro può chiedere che il problema sia portato davanti al Consiglio dei governatori, che decide definitivamente. In attesa della decisione del Consiglio dei governatori, il Fondo può, nella misura in cui lo ritenga necessario, agire sul fondamento della decisione del Consiglio d'amministrazione.

### *Sezione 2 - Arbitrato*

Le controversie tra il Fondo e uno Stato che ha cessato di essere Membro o tra il Fondo e un Membro qualsiasi inerenti alla cessazione delle operazioni del Fondo sottostanno a un tribunale di tre arbitri. Uno degli arbitri è nominato dal Fondo, l'altro è nominato dal Membro o dall'ex Membro interessato e le due parti optano per il terzo arbitro che presiede anche il tribunale. Se, nei 45 giorni successivi alla domanda d'arbitrato, l'una o l'altra parte non ha nominato l'arbitro oppure se nei 30 giorni successivi alla nomina dei due arbitri non è stato cooptato il terzo, l'una o l'altra parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di Giustizia o ad altra autorità indicata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. La procedura d'arbitrato è stabilita dagli arbitri, ma il presidente del tribunale ha pieni poteri per disciplinare tutti i problemi procedurali in caso di disaccordo nella materia. Gli arbitri decidono a maggioranza; le loro decisioni sono inappellabili e sono vincolanti per le parti.

### Articolo 12

#### *Emendamenti*

a) A prescindere da quanto concerne l'allegato II,

i) qualsiasi proposta d'emendamento al presente accordo, formulata da un Membro del Consiglio d'amministrazione è comunicata al presidente che avvisa tutti i Membri. Il presidente trasmette al Consiglio d'amministrazione le proposte d'emendamento al presente accordo formulate da un membro. Il Consiglio d'amministrazione sottopone le raccomandazioni che lo concernono al Consiglio dei governatori.

ii) Gli emendamenti sono adottati dal Consiglio dei governatori alla maggioranza dei quattro quinti del numero totale dei voti. A meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti, gli emendamenti entrano in vigore tre mesi dopo l'adozione, restando inteso tuttavia che ogni emendamento inteso a modificare:

- A) il diritto di ritirarsi dal Fondo;
- B) le condizioni di maggioranza stabilite per i voti nel presente accordo;
- C) la limitazione di responsabilità prevista alla sezione 4 dell'articolo 3;

- D) la procedura d'emendamento del presente accordo;  
entra in vigore soltanto quando il presidente ha ricevuto l'accordo scritto da parte di tutti i Membri.
- b) Per quanto concerne le diverse parti dell'allegato II, gli emendamenti sono proposti e adottati secondo le disposizioni previste in dette parti.
- c) Il presidente notifica immediatamente a tutti i Membri e ai depositari gli emendamenti adottati come anche la data dell'entrata in vigore.

### Articolo 13

#### *Disposizioni finali*

##### *Sezione I - Firma, ratificazione e accettazione, approvazione e adesione*

- a) Il presente accordo è aperto alla parafatura degli Stati enumerati all'allegato I di detto accordo durante la Conferenza delle Nazioni Unite per l'istituzione del Fondo e sarà aperto alla firma degli Stati menzionati in detto allegato presso la sede delle Nazioni Unite a Nuova York non appena i contributi iniziali indicati in detto allegato, che devono essere versati in valute liberamente convertibili, giungeranno almeno all'equivalente di un miliardo di dollari degli Stati Uniti (valore vigente il 10 giugno 1976). Se tale condizione non è stata adempiuta il 30 settembre 1976, la Commissione preparatoria istituita in tale Conferenza riunirà prima del 31 gennaio 1977 gli Stati menzionati nell'allegato I. Tale riunione potrà, a maggioranza dei due terzi di ciascuna categoria, ridurre la somma surriferita; essa può inoltre stipulare altre condizioni per l'apertura del presente accordo alla firma.
- b) Gli Stati firmatari possono divenire partecipi del presente accordo depositando uno strumento di ratificazione, accettazione o approvazione; gli Stati non firmatari menzionati nell'allegato I possono divenire partecipi depositando uno strumento d'adesione. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositati dagli Stati della categoria I o della categoria II determineranno la somma del contributo iniziale che lo Stato di cui si tratta deve fornire. Le firme possono essere apposte e gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione possono essere depositati da detti Stati nel termine di un anno a contare dall'entrata in vigore del presente accordo.
- c) Gli Stati menzionati nell'allegato I che non sono divenuti parte al presente accordo entro un termine d'un anno a contare dall'entrata in vigore e gli Stati non menzionati nell'allegato I possono divenire parte al presente accordo mediante deposito di uno strumento d'adesione dopo approvazione della loro ammissione come Membro da parte del Consiglio dei governatori.

### *Sezione 2 - Depositario*

- a) Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente accordo.
- b) Il depositario invia notificazioni concernenti il presente accordo:
  - i) durante un anno a contare dall'entrata in vigore, agli Stati menzionati nell'allegato I e dopo tale data a tutti gli Stati partecipanti all'accordo come anche a quelli la cui ammissione come membri è stata approvata dal Consiglio dei governatori;
  - ii) alla Commissione preparatoria stabilita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'istituzione del Fondo, durante tutta l'esistenza di quest'ultimo e successivamente al presidente.

### *Sezione 3 - Entrata in vigore*

- a) Il presente accordo entra in vigore non appena il depositario abbia ricevuto gli strumenti di notificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione depositati da almeno sei Stati della categoria I, sei Stati della categoria II e 24 Stati della categoria III, a condizioni che tali strumenti siano stati depositati da parte di Stati delle categorie I e II i cui contributi iniziali, così come stabiliti negli strumenti, costituiscano complessivamente almeno l'equivalente di 750 milioni di dollari degli Stati Uniti (valore vigente il 10 giugno 1976) e per quanto siano adempiute le condizioni qui stabilite entro i 18 mesi successivi alla data in cui il presente accordo è stato aperto alla firma o entro qualsiasi data ulteriore fissata dagli Stati che hanno depositato siffatti strumenti entro questo termine, alla maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna categoria, e notificata al depositario.
- b) Per gli Stati che depositeranno uno strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.

### *Sezione 4 - Riserve*

Possano essere formulate riserve unicamente per quanto concerne la sezione 2 dell'articolo 11 del presente accordo.

### *Sezione 5 - Testi facenti fede*

Il presente Accordo è redatto in inglese, arabo, spagnolo e francese, ciascuna versione facente parimente fede.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo in un unico esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnolo e francese.

*Allegato I***Parte prima - Paesi che possono divenire Membri originari**

<i>Categoria I</i>	<i>Categoria II</i>	<i>Categoria III</i>
Germania (Rep. fed. di)	Algeria	Argentina
Australia	Arabia Saudita	Bangladesh
Austria	Emirati arabi uniti	Bolivia
Belgio	Gabon	Botswana
Canada	Indonesia	Brasile
Danimarca	Irak	Capo Verde
Spagna	Iran	Cile
Stati Uniti d'America	Kuwait	Colombia
Finlandia	Nigeria	Congo
Francia	Qatar	Costarica
Irlanda	Repubblica araba libica	Cuba
Italia	Venezuela	Egitto
Giappone		El Salvador
Lussemburgo		Ecuador
Norvegia		Etiopia
Nuova Zelanda		Ghana
Paesi Bassi		Grecia
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord		Guatemala
Svezia		Guinea
Svizzera		Haiti
		Honduras
		India
		Israele <sup>1)</sup>
		Giamaica
		Kenya
		Liberia
		Mali
		Malta
		Marocco
		Messico
		Nicaragua
		Uganda

<sup>1)</sup> Per quanto concerne l'articolo 7 sez. 1 b) sull'utilizzazione delle riserve del Fondo in favore dei «Paesi in sviluppo», questo Paese non sarà contemplato dalle disposizioni di detta sezione, non solleciterà né riceverà mezzi finanziari del Fondo.

*Categoria I**Categoria II**Categoria III*

Pakistan  
Panama  
Papuasia-Nuova  
Guinea  
Perù  
Filippine  
Portogallo  
Repubblica araba  
siriana  
Repubblica di Corea  
Repubblica Dominicana  
Repubblica Unita del  
Camerun  
Repubblica Unita di  
Tanzania  
Romania  
Rwanda  
Senegal  
Sierra Leone  
Somalia  
Swaziland  
Sudan  
Sri Lanka  
Thailandia  
Tunisia  
Turchia  
Uruguay  
Jugoslavia  
Zaire  
Zambia

**Parte seconda - Contributi iniziali annunciati <sup>2)</sup>**

(Le osservazioni si trovano alla fine di questa parte)

Stati	Unità monetaria	Totale	Equivalente in DES <sup>3)</sup>
<i>Categoria I</i>			
Germania, Repubblica federale di	Dollaro S.U.	55 000 000 <sup>a)b)</sup>	48 100 525
Australia	Dollaro australiano	8 000 000 <sup>a)</sup>	8 609 840
Austria	Dollaro S.U.	4 800 000 <sup>a)</sup>	4 197 864
Belgio	Franco belga Dollaro S.U.	500 000 000 } 1 000 000 } <sup>a)</sup>	11 930 855
Canada	Dollaro canadese	33 000 000 <sup>a)</sup>	29 447 446
Danimarca	Dollaro S.U.	7 500 000 <sup>a)</sup>	6 559 163
Spagna	Dollaro S.U.	2 000 000 <sup>c)</sup>	1 749 110
Stati Uniti d'America	Dollaro S.U.	200 000 000	174 911 000
Finlandia	Marco finlandese	12 000 000 <sup>a)</sup>	2 692 320
Francia	Dollaro S.U.	25 000 000	21 863 875
Irlanda	Lira sterlina	570 000 <sup>a)</sup>	883 335
Italia	Dollaro S.U.	25 000 000 <sup>a)</sup>	21 863 875
Giappone	Dollaro S.U.	55 000 000 <sup>a)</sup>	48 100 525
Lussemburgo	DTS	320 000 <sup>a)</sup>	320 000
Norvegia	Corona norvegese Dollaro S.U.	75 000 000 <sup>a)</sup> } 9 981 851 }	20 612 228
Nuova Zelanda	Dollaro neo-zelandese	2 000 000 <sup>a)</sup>	1 721 998
Paesi Bassi	Fiorino Dollaro S.U.	100 000 000 } 3 000 000 }	34 594 265
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord	Lira sterlina	18 000 000	27 894 780
Svezia	Corona svedese Dollaro S.U.	100 000 000 } 3 000 000 }	22 325 265
Svizzera	Franco svizzero	22 000 000 <sup>a)</sup>	7 720 790
Totale parziale			496 149 059

Stati	Unità monetaria	Totale	Equivalente in DES <sup>2)</sup>
<i>Categoria II</i>			
Algeria	Dollaro S.U.	10 000 000	8 745 550
Arabia Saudita	Dollaro S.U.	105 500 000	92 265 553
Emirati arabi uniti	Dollaro S.U.	16 500 000	14 430 158
Gabon	Dollaro S.U.	500 000	437 278
Indonesia	Dollaro S.U.	1 250 000	1 093 194
Irak	Dollaro S.U.	20 000 000	17 491 100
Iran	Dollaro S.U.	124 750 000	109 100 736
Kuwait	Dollaro S.U.	36 000 000	31 483 980
Nigeria	Dollaro S.U.	26 000 000	22 738 430
Qatar	Dollaro S.U.	9 000 000	7 870 995
Repubblica araba libica	Dollaro S.U.	20 000 000	17 491 100
Venezuela	Dollaro S.U.	66 000 000	57 720 630
Totale parziale . . . . .			380 868 704

Stati	Unità monetaria	Totale	Equivalentente in DES <sup>b)</sup>	
			Moneta liberamente convertibile	Moneta non liberamente convertibile
<i>Categoria III</i>				
Argentina	Peso argentino	240 000 000 <sup>d)</sup>		1 499 237
Bangladesh	Taka	Equivalentente di 500 000 dollari S.U.		437 278
Cile	Dollaro S.U.	50 000	43 728	
Egitto	Lira egiziana	Equivalentente di 300 000 dollari S.U.		262 367
Ecuador	Dollaro S.U.	25 000	21 864	
Ghana	Dollaro S.U.	100 000	87 456	
Guinea	Syli	25 000 000 <sup>a)</sup>		1 012 145
Honduras	Dollaro S.U.	25 000	21 864	
India	Dollaro S.U. Rupia indiana	2 500 000 Equivalentente di 2 500 000 dollari S.U.	2 186 388	2 186 388
Israele	Lira israeliana	Equivalentente di 150 000 dollari S.U. <sup>a) e)</sup>		131 183
Kenya	Scellino keniota	Equivalentente di 1 000 000 dollari S.U.		874 555
Messico	Dollaro S.U.	5 000 000	4 372 775	
Nicaragua	Cordoba	200 000		24 894
Uganda	Scellino ugandese	200 000		20 832
Pakistan	Dollaro S.U. Rupia pakistana	500 000 Equivalentente di 500 000 dollari S.U.	437 278	437 278
Filippine	Dollaro S.U.	250 000 <sup>f)</sup>	43 728	174 911
Repubblica araba siriana	Lira siriana	500 000		111 409
Repubblica di Corea	Dollaro S.U. Won	100 000 Equivalentente di 100 000 dollari S.U.	87 456	87 456
Repubblica Unita di Tanzania	Scellino tanzaniano	300 000		31 056
Repubblica Unita del Camerun	Dollaro S.U.	10 000	8 746	
Romania	Leu	Equivalentente di 1 000 000 dollari S.U.		874 555

Stati	Unità monetaria	Totale	Equivalente in DES <sup>3)</sup>	
			Moneta liberamente convertibile	Moneta non liberamente convertibile
<i>Categoria III (continuaz.)</i>				
Sierra Leone	Leone	20 000		15 497
Sri Lanka	Dollaro S.U.	500 000	437 278	
	Rupia dello Sri Lanka	Equivalente di 500 000 dollari S.U.		437 278
Thailandia	Dollaro S.U.	100 000	87 456	
Tunisia	Dinaro tunisino	50 000		100 621
Turchia	Lira turca	Equivalente di 100 000 dollari S.U.		87 456
Jugoslavia	Dinaro jugoslavo	Equivalente di 300 000 dollari S.U.		262 367
Totale parziale . . . . .			7 836 017	9 068 763
Totale, moneta liberamente convertibile . . . . .			884 853 780 <sup>6)</sup>	
Totale generale (moneta liberamente convertibile e non liberamente convertibile) . . . . .			893 922 543	

*Osservazioni*

- <sup>2)</sup> Con riserva dell'approvazione legislativa eventualmente necessaria.
- <sup>3)</sup> Diritti speciali d'emissione del Fondo monetario internazionale sul fondamento del loro valore il 10 giugno 1976. Tali equivalenti sono indicati unicamente per informazione, conformemente alla sezione 2a) dell'articolo 5 dell'Accordo, restando inteso che i contributi iniziali annunciati saranno pagabili, conformemente alle disposizioni della sezione 2a) dell'articolo 4 dell'Accordo, nella somma e nell'ammontare specificati dagli Stati.
- a) Pagabili in tre rate.
- b) Compreso un contributo suppletivo di 3 milioni di dollari S.U. annunciato con riserva di convenzioni di bilancio necessarie per l'esercizio 1977.
- c) Pagabili in due rate.
- d) Da utilizzare sul territorio argentino per il pagamento di beni e servizi occorrenti al Fondo.
- e) Impiegabile per l'assistenza tecnica.
- f) Di cui 200 000 dollari S.U. annunciati con riserva di conferma; devono parimente essere confermate le modalità di pagamento e la valuta impiegata. Tale somma è stata provvisoriamente registrata nella colonna delle valute non liberamente convertibili.
- g) Equivalente a 1 011 766 023 dollari S.U. il 10 giugno 1976.

*Allegato II***Ripartizione dei voti ed elezione dei membri  
del Consiglio d'amministrazione***Parte I: Categoria I*

- Sottoparte A: Ripartizione dei voti nel Consiglio dei governatori
- Sottoparte B: Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione e dei loro supplenti
- Sottoparte C: Ripartizione dei voti nel Consiglio d'amministrazione
- Sottoparte D: Emendamenti

*Parte II: Categoria II*

- Sottoparte A: Ripartizione dei voti nel Consiglio dei governatori
- Sottoparte B: Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione e dei loro supplenti
- Sottoparte C: Ripartizione dei voti nel Consiglio d'amministrazione
- Sottoparte D: Emendamenti

*Parte III: Categoria III*

- Sottoparte A: Ripartizione dei voti nel Consiglio dei governatori
- Sottoparte B: Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione e dei loro supplenti
- Sottoparte C: Ripartizione dei voti nel Consiglio d'amministrazione
- Sottoparte D: Emendamenti

**Parte I: Categoria I****A. Ripartizione dei voti nel Consiglio dei governatori**

1. 17,5 per cento dei voti di cui dispone la categoria I sono ripartiti equamente tra i Membri di tale categoria.

2. I rimanenti 82,5 per cento sono ripartiti tra i Membri della categoria I in proporzione:

- a) del contributo iniziale di ciascun Membro così come specificato nello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione e
- b) dei contributi suppletivi e degli aumenti di contributi di ciascun Membro versati conformemente alla sezione 5c) dell'articolo 4 nel totale dei contributi dei Membri della categoria I.

3. Per determinare il numero dei voti giusta il paragrafo 2, i contributi sono valutati in funzione della loro equivalenza in diritti d'emissione speciali nel momento dell'entrata in vigore dell'Accordo e, successivamente, ciascuna volta che il totale dei contributi dei Membri della categoria I aumenta in seguito all'ammissione di un nuovo Membro della stessa categoria, di un aumento del contributo di un Membro della categoria I o del versamento di contributi suppletivi da parte di Membri della categoria I.

4. Nel Consiglio dei governatori, ciascun governatore rappresentante un Membro della categoria I dispone dei voti attribuiti a tal Membro.

#### **B. Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione e loro supplenti**

1. Tutti i Membri e i loro supplenti eletti nel Consiglio d'amministrazione dai Membri della categoria I hanno un mandato di tre anni compresi quelli eletti alla prima elezione dei Membri del Consiglio d'amministrazione.

2. Partecipando all'elezione dei Membri del Consiglio d'amministrazione che rappresentano dei membri della categoria I, ciascun governatore rappresentante tale Membro fa beneficiare un sol candidato di tutti i voti di cui dispone il Membro che l'ha nominato.

3. Se, durante uno scrutinio, il numero dei candidati è uguale al numero dei Membri da eleggere, ciascun candidato è considerato eletto secondo il numero dei voti che ha raccolto in questo medesimo scrutinio.

4. a) Se, durante uno scrutinio, il numero dei candidati supera il numero dei Membri da eleggere, i sei candidati aventi raccolto il maggior numero di voti sono eletti, restando inteso che nessuno è eletto se ha ottenuto meno del nove per cento del numero totale dei voti attribuiti alla categoria I.
- b) Se, durante il primo scrutinio, sei membri sono eletti, i voti emessi in favore di candidati non eletti sono considerati riportati sull'elezione di uno qualsiasi dei sei membri scelti da ciascun governatore che dispone di tali voti.

5. Se i numeri dei Membri eletti nel primo scrutinio è inferiore a sei, si procede a un secondo scrutinio durante il quale il Membro che ha ottenuto il minor numero di voti durante il precedente scrutinio è ineleggibile. Possono votare durante il secondo scrutinio:

- a) i governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato che non è stato eletto e
- b) i governatori che, avendo votato per un Membro che è stato eletto, sono considerati, giusta il paragrafo 6, come avendo recato il numero di voti espressi per tale Membro a più del quindici per cento dei voti ammissibili.

6. a) Per determinare se i voti espressi da un governatore in favore di un Membro hanno contribuito a far sì che il totale dei voti da quest'ultimo ottenuti ha superato il 15 per cento del totale dei voti ammissibili è opportuno far figurare nel detto quindici per cento, anzitutto i voti del governatore che ha dato il maggior numero di voti al Membro interessato e quindi i voti dei governatori successivi nella graduatoria per numero di voti emessi sempre in favore del Membro di cui si tratta e così di seguito finché è conseguita la proporzione del quindici per cento.

- b) Se, in uno scrutinio, diversi governatori che dispongono di un numero uguale di voti hanno votato per lo stesso candidato e se i voti di uno o di parecchi ma non di tutti possono aver contribuito a superare il totale del quindici per cento ammissibile, il governatore ammesso a votare nello scrutinio successivo è determinato mediante la sorte.

7. Ogni governatore di cui un certo numero di voti devono entrare in considerazione affinché il totale dei voti raccolti per un qualsiasi Membro abbia a superare il dodici per cento è considerato attribuire tutti i propri voti a detto Membro anche se il totale dei voti raccolti da tale Membro risulta essere superiore al quindici per cento.

8. Se, dopo il secondo scrutinio, il numero dei membri eletti è inferiore a sei, si procede, sulle basi delle norme surriferite, a un nuovo scrutinio sinché siano eletti i sei Membri; tuttavia, quando sono eletti cinque Membri, il sesto lo può essere alla maggioranza semplice dei voti rimanenti ed è considerato come eletto secondo il totale di tali voti.

9. Ciascun Membro eletto nel Consiglio d'amministrazione può designare il proprio supplente fra i Membri che si ritiene abbiano votato per lui.

### **C. Ripartizione dei voti nel Consiglio d'amministrazione**

1. Ogni Membro eletto nel Consiglio d'amministrazione da uno o più governatori che rappresentano uno o più Membri della categoria I, dispone del numero dei voti attribuiti a questo o questi Membri. Se il Membro ne rappresenta più di uno, può usare separatamente i voti dei Membri che rappresenta.

2. Se i diritti di voto di un Membro della categoria I cambiano nell'intervallo tra l'elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione:

- a) Non vi è alcun cambiamento fra tali Membri;
- b) I diritti di voto di ciascuno dei Membri del Consiglio d'amministrazione sono adeguati a contare dalla data effettiva del cambiamento dei diritti di voto del o dei Membri che egli rappresenta;
- c) Il governatore di un nuovo Membro della categoria I può designare un Membro già in funzione del Consiglio d'amministrazione per rappresentarlo e usare dei voti di cui dispone sino alla prossima elezione dei Membri del Consiglio. Durante tal periodo, un Membro così designato è considerato essere stato eletto da tale governatore.

### **D. Emendamenti**

1. I governatori rappresentanti della categoria I possono, all'unanimità, emendare le disposizioni delle sottoparti A e B. A meno che non sia deciso diversamente, l'emendamento entra in vigore con effetto immediato. Il presidente è informato di qualsiasi emendamento delle sottoparti A e B.

2. I governatori rappresentanti dei Membri della categoria I possono emendare le disposizioni della sottoparte C, se una maggioranza del settantacinque per cento dell'insieme dei voti di cui dispongono questi governatori si pronuncia in favore dell'emendamento. Salvo disposizione contraria, l'emendamento entra in vigore con effetto immediato. Il presidente è informato di qualsiasi emendamento della sottoparte C.

## **Parte II: Categoria II**

### **A. Ripartizione dei voti nel Consiglio dei governatori**

1. Il 25 per cento dei voti della categoria II sono ripartiti in modo uguale tra i Membri di tale categoria.

2. Il rimanente 75 per cento dei voti sono ripartiti tra i Membri della categoria II secondo le stesse proporzioni esistenti tra i contributi forniti

da ciascuno dei Membri (in applicazione della sezione 5a) dell'articolo 4) e la somma complessiva dei contributi dei Membri della categoria II.

3. Nel Consiglio dei governatori, ciascun governatore rappresentante un Membro della categoria II usa dei voti attribuiti a tale Membro.

## **B. Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione e loro supplenti**

1. Tutti i Membri supplenti del Consiglio d'amministrazione che fanno parte della categoria II hanno un mandato di tre anni, compresi quelli eletti nella prima elezione del Consiglio d'amministrazione.

2. Ciascun candidato avente la qualità di Membro del Consiglio d'amministrazione può, in consultazione con tutti gli altri Membri della categoria II, convenire con un altro Membro della stessa categoria che quest'ultimo presenterà la propria candidatura al posto di supplente del primo candidato. I suffragi espressi in favore del candidato alla qualità di Membro sono parimente contati in favore del suo supplente.

3. In occasione dell'elezione dei Membri e dei Membri supplenti del Consiglio d'amministrazione, ciascun governatore emette per i propri candidati tutti i voti di cui dispone il Membro che l'ha nominato.

4. Se, in uno scrutinio, il numero dei candidati aventi ottenuto voti:
- a) è uguale al numero dei posti da occupare, i candidati sono considerati eletti;
  - b) è inferiore al numero dei posti da occupare, questi candidati sono reputati eletti, e saranno attuati scrutini supplementivi per occupare i posti rimasti vacanti;
  - c) è superiore al numero dei posti da occupare, il candidato (o i candidati aventi raccolto lo stesso numero di voti) avente ottenuto il minor numero di voti è eliminato e, se il numero dei candidati aventi ottenuto voti:
    - i) è uguale al numero dei posti da occupare, questi sono tutti eletti;
    - ii) è inferiore al numero dei posti da occupare, questi candidati sono tutti eletti e saranno attuati scrutini supplementari per occupare i posti rimasti vacanti; la partecipazione a questi scrutini è limitata ai governatori che non hanno votato per un Membro già eletto;
    - iii) supera il numero dei posti da occupare, saranno effettuati degli scrutini supplementivi; la partecipazione a quest'ultimi è limitata ai governatori che non hanno votato per un Membro già eletto.

### **C. Ripartizione dei voti nel Consiglio d'amministrazione**

1. Nel Consiglio d'amministrazione, un Membro eletto da uno o dai governatori rappresentanti uno o dei Membri della categoria II impiega i voti attribuiti a questo o a questi Membri. Un Membro del Consiglio d'amministrazione rappresentante più di un Membro può usare separatamente i voti dei Membri che rappresenta.

2. Se i diritti di voto di un Membro della categoria II cambiano tra le date previste per l'elezione dei Membri del Consiglio d'amministrazione:

- a) non risulta nessun cambiamento fra tali Membri;
- b) i diritti di voto di un Membro del Consiglio d'amministrazione sono modificati conseguentemente a contare dalla data effettiva del cambiamento dei diritti di voto del o dei Membri che rappresenta;
- c) il governatore di un nuovo Membro della categoria II può designare un Membro già in funzione del Consiglio d'amministrazione per rappresentarlo e impiegare i voti di cui dispone fino alla prossima elezione dei Membri del Consiglio. Durante detto periodo, un Membro così designato è considerato essere eletto da cotale governatore.

### **D. Emendamenti**

1. Le disposizioni delle sezioni A-D possono essere emendate mediante voto dei governatori rappresentanti i due terzi dei Membri della categoria II i cui contributi (forniti in applicazione della sezione 5c) dell'articolo 4) rappresentano il 70 per cento dei contributi di tutti i Membri della categoria. Ogni emendamento è comunicato al presidente.

## **Parte III: Categoria III**

### **A. Ripartizione dei voti nel Consiglio dei governatori**

I 600 voti della categoria III sono ripartiti ugualmente tra i Membri di tale categoria.

### **B. Elezione dei membri del Consiglio d'amministrazione e loro supplenti**

1. Fra i sei Membri e i sei supplenti del Consiglio d'amministrazione eletti fra i Membri della categoria III, due Membri e due supplenti provengono da ciascuna delle regioni d'Africa, d'America latina e d'Asia, così come tali regioni sono riconosciute secondo la pratica della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

2. Le modalità d'elezione dei Membri del Consiglio d'amministrazione e dei loro supplenti per la categoria III, conformemente alla sezione 5a) dell'articolo 6 dell'Accordo e secondo la sezione 5b) di detto articolo, la durata del mandato di tali Membri e supplenti eletti durante la prima elezione, sono definiti sia prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, alla maggioranza semplice degli Stati recati nella parte I dell'allegato I in qualità di Stati che possono divenire Membri della categoria III, sia dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, a maggioranza semplice dei Membri della categoria III.

### **C. Ripartizione dei voti nel Consiglio d'amministrazione**

Nel Consiglio d'amministrazione, ciascun Membro della categoria III dispone di 100 voti.

### **D. Emendamenti**

La sottoparte B può essere modificata alla maggioranza dei due terzi nei Membri della categoria III. Ogni emendamento è comunicato al presidente.